

SENATO DELLA REPUBBLICA

——— XVII LEGISLATURA ———

Giovedì 15 settembre 2016

679^a e 680^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 9,30

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputato COSCIA ed altri. - Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti
(Approvato dalla Camera dei deputati) **(2271)**

- MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica **(282)**

- CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria **(453)**

- CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista **(454)**

- BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali **(1236)**
- *Relatore COCIANCICH (Relazione orale)*

2. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena *(Approvato dalla Camera dei deputati)* **(2067)**

- Deputato FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato *(Approvato dalla Camera dei deputati)* **(1844)**

- Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato *(Approvato dalla Camera dei deputati)* **(2032)**

- SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione **(176)**

- TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena **(209)**

- MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena **(286)**

- COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario **(299)**

- BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti **(381)**

- BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate **(382)**

- BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena **(384)**
- BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive **(385)**
- BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti **(386)**
- BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale" **(387)**
- BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica **(389)**
- MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario **(468)**
- COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo **(581)**
- CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni **(597)**
- CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione **(609)**
- CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo **(614)**

- BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette **(700)**

- CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale **(708)**

- DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione **(709)**

- LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata **(1008)**

- CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale. **(1113)**

- LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso **(1456)**

- LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti **(1587)**

- GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso **(1681)**

- GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso **(1682)**

- GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso **(1683)**

- GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata **(1684)**

- GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale **(1693)**

- CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati **(1713)**
- RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione **(1824)**
- BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale **(1905)**
- MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati **(1921)**
- D'ASCOLA ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione **(1922)**
- CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione **(2103)**
- GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà **(2295)**
- BISINELLA ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina **(2457)**
- *Relatori CASSON e CUCCA (Relazione orale)*

alle ore 15

Interpellanza e interrogazioni (*testi allegati*)

INTERROGAZIONE SULLA STABILIZZAZIONE DEGLI EDUCATORI PRECARI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI

(3-02594) (23 febbraio 2016)

DE PETRIS - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze* -
Premesso che:

la questione relativa alla stabilizzazione delle educatrici e degli educatori degli asili nido a gestione comunale colpisce migliaia di lavoratori e relative famiglie del nostro Paese;

in particolare, nel corso degli ultimi mesi, si è assistito a Roma ad un intollerabile susseguirsi di annunci e provvedimenti inadeguati a risolvere la situazione, prodotti unicamente in risposta alle mobilitazioni del settembre 2015;

il settore, costituito in larga parte da donne, ha subito infatti un'inconcepibile penalizzazione successivamente alle sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, volta, al contrario, alla tutela dei lavoratori precari dall'abuso di contratti a tempo determinato. La sentenza, infatti, aveva valutato la nostra legislazione come contrastante con quella comunitaria, non prevedendo misure dissuasive e preventive adeguate in tal senso;

la Corte aveva, tra l'altro, ribadito il principio di non abuso dei contratti a termine nei casi in cui si manifestino esigenze permanenti, come, è evidente, il comparto educativo e scolastico;

nel solco della direttiva 1999/70/CE, ove si prevedeva, tra le altre cose, che al fine contrastare l'abuso dei contratti a tempo indeterminato gli Stati membri debbano indicarne la durata massima totale, la legge 24 dicembre 2007, n. 247, aveva stabilito all'art. 40 che "qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato";

è evidente, tuttavia, come tale previsione non sia stata in alcun modo rispettata. Lo dimostra la fretta con la quale il Governo ha approvato, lo scorso anno, la legge 13 luglio 2015, n. 107, "Buona scuola", che aveva

l'obiettivo primario di stabilizzare migliaia di insegnanti precari prima che venissero avviati altrettanti ricorsi, con conseguenze risarcitorie imprevedibili;

in tale contesto, gli educatori e le educatrici degli asili nido si sono ritrovati nella drammatica condizione della probabile perdita del posto di lavoro, a causa di un meccanismo perverso che, dopo averli penalizzati nella reiterazione dei contratti a termine, li espone al rischio di non vederli rinnovati al superamento dei 36 mesi;

nel settembre 2015, la pubblicazione del bando per gli educatori dell'asilo aveva, di fatto, escluso una platea di precari che Uil e Cgil hanno valutato in circa 5.000 lavoratori, tra nidi e scuole materne, *colpevoli* di aver superato i 36 mesi di contratti a termine, proseguendo in alcuni casi da più di 10 anni con tale regime contrattuale;

la mobilitazione che è seguita alla pubblicazione del bando ha spinto non soltanto l'assessore *pro tempore* per la scuola di Roma capitale (Marco Rossi Doria), ma anche il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ad intervenire per garantire la prosecuzione del lavoro di educatori ed educatrici. La circolare del ministro Madia del 2 settembre 2015 ha, infatti, consentito la reiterazione dei contratti a tempo determinato per l'anno 2015/2016, rimandando tuttavia all'amministrazione comunale la risoluzione della problematica concernente la stabilizzazione dei precari;

le vicende che hanno coinvolto l'amministrazione capitolina, con lo scioglimento del Consiglio comunale a causa delle contestuali dimissioni dei consiglieri, hanno tuttavia paralizzato qualsiasi tentativo di risoluzione della questione, a grave danno non soltanto di educatrici ed educatori che da anni svolgono tale mestiere acquisendo professionalità ed esperienza indispensabili, ma anche di bambini e famiglie, con una potenziale diminuzione dell'organico di migliaia di unità, in un settore delicato come quello dell'educazione prescolare;

l'intervento della Corte di giustizia, si segnala, aveva come obiettivo la stabilizzazione dei lavoratori precari e non, ovviamente, un loro licenziamento di massa, dopo aver subito inaccettabili condizioni di lavoro per decenni, come supplenze *part-time* con contratti giornalieri e graduatorie ventennali;

si segnala come educatrici ed educatori dipendano dagli enti locali e, dunque, siano sottoposti ai vincoli del patto di stabilità interno,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta;
quali iniziative intendano assumere per garantire la salvaguardia del posto di lavoro di migliaia di educatrici ed educatori degli asili nido comunali e scuole materne;

se non ritengano opportuno attivarsi al fine di prevedere, con successivi interventi normativi, l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno per gli enti locali per quanto concerne le spese volte alla stabilizzazione di educatrici ed educatori degli asili nido comunali e scuole materne, che abbiano superato i 36 mesi di proroga di contratti a tempo determinato.

**INTERROGAZIONE SULLA STABILIZZAZIONE DEL
PERSONALE DOCENTE NEGLI ASILI NIDO E SCUOLE
D'INFANZIA, IN PARTICOLARE DI ROMA**

(3-02655) (8 marzo 2016)

DE PETRIS, PETRAGLIA - *Ai Ministri dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:

la questione relativa alla stabilizzazione delle educatrici e degli educatori degli asili nido, a gestione comunale, colpisce migliaia di lavoratori e relative famiglie del nostro Paese;

in particolare, nel corso degli ultimi mesi, si è assistito a Roma ad un intollerabile susseguirsi di annunci e provvedimenti, inadeguati a risolvere la situazione, prodotti unicamente in risposta alle mobilitazioni del settembre 2015, che però vanno nella direzione di un progetto di privatizzare i nidi comunali e cedere allo Stato le scuole d'infanzia, così come contenuto nel bilancio per il 2016, su cui sta lavorando il Campidoglio. L'ipotesi, dunque, vedrebbe, da una parte, la cessione graduale delle materne allo Stato, che già gestisce molti di questi istituti, dall'altra invece l'incremento dei nidi da dare in gestione ai privati (il Comune di Roma già utilizza un sistema integrato di gestione pubblico-privato);

il settore, costituito in larga parte da donne, ha subito un'inconcepibile penalizzazione successivamente alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, volta, al contrario, alla tutela dei lavoratori precari dall'abuso di contratti a tempo determinato. La sentenza, infatti, aveva valutato la legislazione italiana come contrastante con quella comunitaria, non prevedendo misure dissuasive e preventive adeguate in tal senso; la Corte aveva, tra l'altro, ribadito il principio di non abuso dei contratti a termine nei casi in cui si manifestino esigenze permanenti, come, è evidente, nel comparto educativo e scolastico;

nel solco della direttiva 1999/70/CE, ove si prevedeva, tra le altre cose, che al fine contrastare l'abuso dei contratti a tempo indeterminato, gli Stati membri dovessero indicarne la durata massima totale, la legge 24 dicembre 2007, n. 247, aveva stabilito, al comma 40 dell'art. 1, che "qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di

proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato";

è evidente, tuttavia, come tale previsione non sia stata in alcun modo rispettata. Lo dimostra la fretta con la quale il Governo ha approvato, lo scorso anno, la legge 13 luglio 2015, n. 107, "Buona scuola", che aveva l'obiettivo primario di stabilizzare migliaia di insegnanti precari, prima che venissero avviati altrettanti ricorsi, con conseguenze risarcitorie imprevedibili;

in tale contesto, gli educatori e le educatrici degli asili nido si sono ritrovati nella drammatica condizione della probabile perdita del posto di lavoro, a causa di un meccanismo perverso che, dopo averli penalizzati nella reiterazione dei contratti a termine, li espone al rischio di non vederli rinnovati al superamento dei 36 mesi;

nel settembre 2015, la pubblicazione del bando per gli educatori dell'asilo aveva, di fatto, escluso una platea di precari che i sindacati Uil e Cgil hanno valutato in circa 5.000 lavoratori, tra nidi e scuole materne, colpevoli di aver superato i 36 mesi di contratti a termine, proseguendo, in alcuni casi, da più di 10 anni con tale regime contrattuale;

la mobilitazione che è seguita alla pubblicazione del bando ha spinto, non soltanto l'assessore *pro tempore* per la scuola di Roma capitale (Marco Rossi Doria), ma anche il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ad intervenire per garantire la prosecuzione del lavoro di educatori ed educatrici. La circolare del ministro Madia del 2 settembre 2015 ha, infatti, consentito la reiterazione dei contratti a tempo determinato per l'anno 2015/2016, rimandando tuttavia all'amministrazione comunale la risoluzione della problematica concernente la stabilizzazione dei precari;

le vicende che hanno coinvolto l'amministrazione capitolina, con lo scioglimento del Consiglio comunale, a causa delle contestuali dimissioni dei consiglieri, hanno tuttavia paralizzato qualsiasi tentativo di risoluzione della questione, a grave danno, non soltanto di educatrici ed educatori, che da anni svolgono tale mestiere, acquisendo professionalità ed esperienza indispensabili, ma anche di bambini e famiglie, con una potenziale diminuzione dell'organico di migliaia di unità, in un settore delicato come quello dell'educazione prescolare;

l'intervento della Corte di giustizia europea, si segnala, aveva come obiettivo la stabilizzazione dei lavoratori precari e non, ovviamente, un loro licenziamento di massa, dopo aver subito inaccettabili condizioni di lavoro

per decenni, come supplenze *part time* con contratti giornalieri e graduatorie ventennali;

si segnala come educatrici ed educatori dipendano dagli enti locali e, dunque, siano sottoposti ai vincoli del patto di stabilità interno,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover procedere a opportune verifiche in merito a quanto descritto in premessa;

se risulti loro a quanto corrisponde la quota di assunzioni Area seconda-servizi di istruzione, di formazione ed educazione delle educatrici ed educatori di asilo nido nel limite del 25 per cento del personale in servizio, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;

se non ritengano opportuno promuovere un'analisi della situazione anagrafica del personale a tempo determinato e indeterminato impegnato nei servizi educativi e quali risultano essere le liste di attesa relative all'accesso al servizio da parte dell'utenza;

se esistano graduatorie da cui attingere per assumere educatori ed educatrici a tempo indeterminato e quale sia la loro consistenza;

se non ritengano opportuna l'emanazione di provvedimenti che rendano possibile garantire la salvaguardia del posto di lavoro di migliaia di educatrici ed educatori degli asili nido comunali e scuole materne e se vi sia l'apertura ad una statizzazione dei servizi educativi tutti;

se non ritengano opportuno attivarsi al fine di prevedere, con successivi interventi normativi, l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno per gli enti locali, per quanto concerne le spese volte alla stabilizzazione di educatrici ed educatori degli asili nido comunali e scuole materne, che abbiano superato i 36 mesi di proroga di contratti a tempo determinato.

**INTERROGAZIONE SU UNA PROCEDURA CONCORSUALE
SVOLTASI PRESSO IL DIPARTIMENTO PREVENZIONE
VETERINARIA DELLA ASL DI PAVIA**

(3-03111) (13 settembre 2016) (Già 4-06182) (26 luglio 2016)

DI MAGGIO - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie e della salute* -
Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

da numerosi articoli apparsi recentemente sulla stampa nazionale e locale, si apprende che, nell'aprile 2016, l'Asl di Pavia ha indetto un concorso per un posto di coadiutore amministrativo presso il Dipartimento prevenzione veterinaria della stessa ASL;

secondo quanto riportato da tali articoli, gli avviati a selezione di tale concorso sono stati 64 ed hanno svolto la prova selettiva in 3 convocazioni, nei giorni 16, 17, 18 maggio 2016, rispondendo a 3 blocchi di domande;

all'esito della procedura di selezione, proseguono i richiamati articoli, la commissione d'esame ha dichiarato «idonea» (con un punteggio di 8 rispetto al *range* da 6 a 9, previsto dal bando) una sola candidata alla quale, tuttavia, non è stato attribuito il posto a concorso, in quanto il direttore generale della stessa Asl ha ritenuto di dover annullare in autotutela gli atti endoprocedimentali della procedura selettiva, disponendo il rinnovo della fase valutativa della medesima nei confronti di tutti i candidati presenti alle citate convocazioni di maggio;

la decisione di rinnovare la fase valutativa, come si legge sulla stampa, sarebbe finalizzata, da un lato ad assicurare il superamento di un vizio rilevato nel corso della selezione, e dall'altro a garantire il rispetto del principio di conservazione degli atti giuridici e di divieto di aggravamento del procedimento;

il vizio asseritamente rilevato dal direttore generale della Asl, parrebbe essere correlato all'eccessiva complessità delle domande formulate dalla commissione esaminatrice nell'ambito delle 3 convocazioni che, secondo i richiamati articoli, non avrebbero rispettato le indicazioni del bando, per quanto attiene alle prove di idoneità in esso contenute, con conseguente violazione della *lex specialis*, che il bando medesimo costituisce;

considerato che a giudizio dell'interrogante:

la decisione del direttore generale di annullare, di fatto, gli effetti della pubblica selezione, se fosse realmente fondata sull'eccessiva complessità

delle prove d'esame, costituirebbe precedente di inaudita gravità, poiché andrebbe a penalizzare la vincitrice, che, proprio alla luce di tale complessità, sarebbe stata la "più meritevole", frustrando la finalità tipica delle procedure concorsuali, vale a dire quella di selezionare personale sulla base del fondamentale criterio meritocratico;

la particolare speciosità della motivazione del provvedimento direttoriale può far pensare che la stessa sia stata adottata per consentire, in ultima analisi, una nuova valutazione dei candidati e, dunque, un diverso esito delle prove selettive, quasi come se ci fosse stato un altro candidato "destinato" al posto messo a concorso;

tale incresciosa situazione costituirebbe l'evidente prova dell'assenza d'imparzialità nell'operato della pubblica amministrazione, che, sempre più, necessita di una reale riorganizzazione ispirata proprio al denegato criterio meritocratico oggetto della vicenda in questione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda descritta;

quali siano le loro valutazioni circa quanto accaduto nell'ambito della procedura selettiva pubblica per un posto di coadiutore amministrativo presso il Dipartimento prevenzione veterinaria della ASL di Pavia;

se e quali misure intendano adottare, in via d'urgenza, al fine di verificare e valutare l'operato del direttore della citata ASL, provvedendo ad irrogare le dovute sanzioni, nell'ipotesi di riscontrate violazioni dei fondamentali principi di cui all'articolo 97 della Costituzione ed alla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, anche al fine di tutelare le posizioni di diritto soggettivo legittimamente acquisite, all'esito della procedura, dalla candidata risultata vincitrice.

INTERROGAZIONE SULL'INQUINAMENTO DELLA VAL BASENTO IN BASILICATA

(3-01903) (5 maggio 2015)

PEPE - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la Regione Basilicata con determina dirigenziale n. 75°/2001/D1010 del 5 settembre 2001 ha autorizzato lo scarico, nel sottosuolo, delle acque derivanti dall'estrazione e separazione idrocarburi del Centro Olio Val d'Agri (COVA);

la reiniezione delle acque di produzione nel pozzo di Costa Molina 2 riceve la prima autorizzazione il 5 settembre 2001 e nel mese di giugno 2006 inizia ufficialmente l'attività di reiniezione;

dal "Local Report 2013" di Eni risulta che le acque di produzione (acque di strato e acque di processo) smaltite presso il pozzo Costa Molina 2 sarebbero pari a 2.500 metri cubi al giorno, per un totale annuo di 90 milioni di metri cubi;

altri 1.000 metri cubi al giorno vengono smaltiti, tramite circa 60 autobotti giornaliere, in Val Basento (e in altre aree fuori regione), dove la popolazione e le autorità locali registrano il fenomeno dei "miasmi" quale forma di "presunto" inquinamento ambientale direttamente percepito dagli abitanti della zona, con conseguenti forti malori avvenuti nel giugno 2014 e blocco temporaneo delle autobotti;

con atto del 16 settembre 2010 l'Arpab comunicava alla Regione Basilicata, alla provincia di Potenza e ai due comuni interessati (Montemurro e Viggiano) di aver riscontrato, a seguito del "Piano di monitoraggio delle acque sotterranee e di re-iniezione relative alle aree attraversate dalla condotta di re-iniezione del Pozzo Costa Molina 2", un superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione per il parametro ferro nei piezometri PZ5 e Pz7, e una nuovo superamento delle CSC (concentrazione soglia di contaminazione) per il parametro idrocarburi nel piezometro Pz5 documentato da ARPAB in data 28 febbraio 2011;

il piano di caratterizzazione necessario per il progetto ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è formalmente chiesto dalla Regione Basilicata ad ENI con nota del 30 marzo 2011;

il piano di caratterizzazione appariva però inadeguato, così come si rileva da nota del 13 dicembre 2011, con cui Arpab segnalava all'Ufficio prevenzione e controllo del Dipartimento ambiente della Regione Basilicata quanto segue: "Per quanto riguarda invece il piano di indagine proposto per la caratterizzazione, lo stesso non contiene elementi sufficienti per l'effettuazione di un'adeguata caratterizzazione dell'area interessata all'attraversamento della condotta";

l'ufficio segnalava anche il superamento delle CSC nei piezometri Pz2, Pz5 e Pz7, e che dall'esame della documentazione risultava l'utilizzo di alcune sostanze pericolose immesse nella condotta di reiniezione;

l'approfondimento dell'ente si spinge sino al punto di suggerire la necessità di dover acquisire ulteriori e più approfondite informazioni relative all'utilizzo e/o all'eventuale sostituzione di tali sostanze con altre non pericolose;

in data 13 dicembre 2011, si tiene presso gli uffici del Dipartimento ambiente della Regione Basilicata la Conferenza di Servizi per l'esame del piano di indagine per la caratterizzazione dell'area attraversata dalla condotta di reiniezione al pozzo Costa Molina 2 e già trasmesso dalla società Eni con nota del 26 agosto 2011;

l'Arpab, con nota del 24 febbraio 2012, sollecita nuovamente la necessità di integrare il piano di caratterizzazione prevedendo l'esecuzione di sondaggi da attrezzare a piezometro e da ubicare in corrispondenza dei punti Pz2, Pz5 e Pz7 dalla parte opposta della condotta e, inoltre, che il *set* analitico dovrà essere integrato dai seguenti parametri: Ipa, BTEX e metalli;

in data 21 ottobre 2013 Arpab, in merito all'attività di controllo delle acque interessate dal passaggio della condotta di reiniezione Costa Molina 2 e di contrada La Rossa, comunicava alla Regione Basilicata di aver riscontrato superamenti delle CSC per il parametro ferro nei mesi di febbraio, aprile e maggio 2010, superamenti delle CSC per il parametro idrocarburi nel mese di ottobre 2010, superamenti delle CSC per il parametro ferro nel dicembre 2011 e superamento delle CSC per il parametro idrocarburi nel 2011;

in data 22 ottobre 2013 viene convocata, presso gli uffici del Dipartimento ambiente della Regione Basilicata, una seconda Conferenza di Servizi sull'area attraversata dalla condotta di reiniezione al Pozzo Costa Molina 2;

nel verbale della Conferenza si precisa che l'Arpab ha inviato il parere di competenza sulla documentazione all'ordine del giorno, in cui, ribadendo il precedente parere e il successivo chiarimento, evidenzia la carenza di

definizione del modello geologico/idrogeologico, propedeutico, tra l'altro, all'ubicazione dei piezometri integrativi che dovranno essere realizzati con materiale atossico; l'inefficacia del prelievo della terza aliquota di campione della matrice acqua sotterranea con i tempi previsti dalle metodiche; il *set* dei parametri da indagare deve comprendere tutti i metalli previsti dalle tabelle I e II, parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché gli idrocarburi totali nell'acqua sotterranea, gli idrocarburi leggeri e gli idrocarburi pesanti nel suolo/sottosuolo;

a seguito di quanto così rilevato dall'Arpab, il Dipartimento ambiente invita l'Eni a chiarire se il fenomeno denunciato della fuoriuscita delle acque maleodoranti in contrada La Rossa sia connesso con le attività di reiniezione;

dato di assoluto rilievo è che si verbalizza anche che l'Ufficio ciclo dell'acqua, con nota del 12 agosto 2013 n. 136396/75AC ha comunicato all'Eni di non poter procedere al rinnovo della richiesta di autorizzazione allo scarico in unità geologico profonde delle acque di strato tramite il pozzo di reiniezione Costa Molina;

l'Ufficio ciclo dell'acqua è ancor più chiaro ed esplicito quando precisa che il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde delle acque di strato tramite il pozzo di reiniezione Costa Molina 2 è da ritenersi in contrasto con il diniego di rinnovo dell'autorizzazione medesima esplicitato dall'Ufficio;

l'Ufficio, tra le altre cose, precisa che i documenti prodotti dall'Eni sono carenti "riguardo eventuali scenari di rischio (pericolosità, vulnerabilità, elementi esposti naturali e antropici)";

a marzo 2014 la società Eni invia delle integrazioni al piano della caratterizzazione ambientale e nel predetto documento, alla voce composizione delle acque di processo, emerge che nelle acque di strato trattate con additivi sono presenti i seguenti elementi: ferro, magnesio, bario, cadmio, solfati, cloruri, idrocarburi, benzene, etilbenzene, toluene;

il 30 luglio 2014, la Regione Basilicata, nonostante il voto contrario espresso in Conferenza di Servizi del 22 ottobre 2013 dall'Ufficio ciclo dell'Acqua, ritenendo le osservazioni dell'Ufficio non pertinenti al presente procedimento (che vanno affrontate in sede di autorizzazione delle attività di reiniezione) autorizza il Piano di caratterizzazione;

in ordine alla potenziale pericolosità dei pozzi di reiniezione è opportuno evidenziare quanto indicato dall'indagine dell'agenzia americana di giornalismo investigativo "ProPublica" che ha rilevato negli USA, tra il

2007 e il 2010, cedimenti strutturali nei pozzi di reiniezione, con migrazione delle acque di scarto petrolifero nel sottosuolo e finanche in superficie, spesso dovuti a violazione delle norme;

con atto di sindacato ispettivo (4-12298) del 14 giugno 2011 è stata sollevata la questione dei problemi di cedimento dell'incamiciatura del pozzo Costa Molina 2 avvenuta nel 1999, di cui non è dato da sapere l'impatto sulle falde acquifere superficiali e profonde;

nel gennaio 2015 l'ingegnere nucleare Antonio Alberti dichiarava sulla stampa che l'incamiciatura metallica dei pozzi di reiniezione arriva generalmente a 400 metri di profondità, mentre il pozzo Costa Molina 2 arriva ad una profondità di 4.117 metri dalla bocca pozzo;

l'ubicazione e autorizzazione del pozzo di reiniezione Costa Molina 2 appare a giudizio dell'interrogante in aperta violazione della delibera del 4 febbraio 1997 del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, che dispone che lo scarico nel sottosuolo dei liquami industriali è consentito a condizione che il corpo recettore sia ubicato in un'area "tettonicamente e sismicamente favorevole". Il pozzo è invece ubicato in Zona sismica 1, quella a più alta pericolosità sismica, con probabile presenza di faglie sismogenetiche, e che il 16 dicembre 1857 è stata interessata da un grosso terremoto (magnitudo 7.03 Mw) che ha devastato l'abitato di Montemurro (a circa 3 chilometri), con 4.000-5.000 morti;

una ricca letteratura scientifica internazionale, unitamente al rapporto "Ichese" del 2014, indicano che attività di estrazione e iniezione di fluidi in territori sismicamente attivi, possono contribuire ad innescare terremoti in funzione delle condizioni iniziali del sistema che viene sollecitato. Per giunta, il sottosuolo dell'area in cui avviene la reiniezione del pozzo Costa Molina 2 non è adeguatamente conosciuto, per cui le perturbazioni indotte rappresentano un pericoloso disturbo;

la delibera del Comitato dei Ministri dispone anche che la reiniezione sia subordinata ad evitare qualsiasi danneggiamento alla circolazione idrica sotterranea e la migrazione degli effluenti verso le falde acquifere. La delibera dispone anche che siano stati eseguiti tutti gli studi e le ricerche necessari a garantire la sicurezza ecologica nel senso più lato, cosa che non è avvenuta, visto che non si conoscono le caratteristiche idrogeologiche del sottosuolo. Per questo motivo vi è attività investigativa della Direzione distrettuale antimafia di Potenza sulle due polle d'acqua anomale di contrada La Rossa (Montemurro), affioranti a 2,3 km dal pozzo Costa

Molina 2, mai segnalate prima in appennino meridionale, e con caratteristiche fisico-chimiche affini a quelle delle acque di scarto petrolifero. L'autorizzazione allo scarico del pozzo CM2 appare dunque non aver rispettato anche questa seconda disposizione della delibera del Comitato dei Ministri;

al riguardo è opportuno precisare che l'autorizzazione allo scarico nel sottosuolo nel pozzo CM 2 risale al 2001 ed è di durata quadriennale. Il rinnovo avviene mediante determinazione del dirigente dell'Ufficio ciclo dell'acqua e l'ultima scadenza è datata agosto 2013 ma in tale occasione, come già specificato, l'Ufficio ciclo dell'acqua ha precisato che non si può procedere al rinnovo dell'autorizzazione;

eppure, la Giunta, con deliberazione n. 121 del 3 febbraio, ha prorogato all'Eni i termini per presentare i risultati del piano di caratterizzazione dell'area attraversata dalla condotta di reiniezione al pozzo CM2;

la proroga si basa su presunte difficoltà riscontrate da Eni nel rappresentare lo stato di attuazione del piano di caratterizzazione, nell'ubicazione dei piezometri in contraddittorio con Arpab e nelle verifiche catastali delle aree interessate, nonché per i tempi di Arpab nell'assicurare il contraddittorio,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, per quanto di loro competenza, ritengono opportuno verificare:

il rispetto della legge a fronte della proroga del piano di caratterizzazione concesso dalla Regione Basilicata ad Eni, nonostante quanto espressamente indicato dall'Ufficio del Ciclo dell'Acqua;

la liceità dell'ubicazione del pozzo Costa Molina 2 in Zona sismica 1 nonché area epicentrale del terremoto del 1857, ricordando al riguardo che il Comune di Grumento Nova ha negato l'autorizzazione all'uso per reiniezione del pozzo Monte Alpi 9 invocando il principio di precauzione per il rischio legato all'attività sismica dell'area";

se risulti che i potenziali impatti sulle falde acquifere siano stati valutati con la dovuta perizia e analisi scientifica;

se risulti che l'*iter* amministrativo sia stato rispettato nel rigore di legge;

se, a fronte delle analisi dell'Arpab come riportate, delle criticità rilevate dall'Ufficio ciclo dell'acqua e a seguito del fenomeno riscontrato delle acque anomale di C.da La Rossa a breve distanza dal pozzo CM2, non si renda opportuno applicare il principio di precauzione, adottando ogni provvedimento utile a garantire la sicurezza dei cittadini, la loro salute e lo stato degli acquiferi in superficie e in profondità.

INTERROGAZIONE SUI CONTINUI INCENDI NELLA "TERRA DEI FUOCHI"

(3-02098) (23 luglio 2015)

PEPE - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e della salute* - Premesso che:

anche negli ultimi giorni si registrano centinaia gli incendi di rifiuti e di discariche, le cui emissioni continuano ad avvelenare l'aria e la terra di tutta la Campania e, con le prime piogge, avveleneranno le falde acquifere e, attraverso la catena alimentare, finiranno assunte e si fisseranno nel sangue di troppi italiani, destinati, così, ad ammalarsi di tumore;

la situazione è descritta in molti articoli di stampa; si cita per tutti il titolo di un articolo di Gerardo Ausiello pubblicato su "Il mattino" del 18 luglio 2015: "Terra dei fuochi, in fiamme 4 discariche su 5: rivolta dei clan contro le bonifiche" che ben spiega, sebbene con grazia, la situazione spaventosa che la Campania affronta in questi giorni;

sul sito "laterradeifuochi" si legge «Oggi siamo riusciti ad esporre le nostre rimostranze direttamente alle autorità competenti nelle persone del delegato ai Roghi Tossici del ministero dell'Interno vice prefetto Donato Cafagna e all'on Gioacchino Alfano in qualità di sottosegretario alla Difesa per quanto riguarda l'impiego dell'Esercito. Da entrambe le autorità ci viene risposto che la situazione è "sotto controllo". Abbiamo chiesto agli stessi di produrre con urgenza un documento/risposta ufficiale che attesti quanto da loro affermato con relative motivazioni e prove documentali»;

considerato che, al momento, rispetto all'emergenza, lo Stato pare latitante nella terra dei fuochi, ad ogni livello politico ed amministrativo,

si chiede di sapere:

se i fatti riportati rispondano al vero;

se risponda al vero che "la situazione è sotto controllo", e, nel caso specifico, quali enti o entità possano effettivamente vantare il controllo del territorio;

quanti uomini e quali e quante risorse siano attualmente impiegate per fronteggiare la crisi campana;

quali misure siano state predisposte rispetto all'emergenza dei roghi tossici, e come intendano affrontarla.

INTERROGAZIONE SULLA VICENDA DI UN DIPENDENTE DI TELECOM ITALIA SPA CON DISABILITÀ VISIVA

(3-03110) (13 settembre 2016) (*Già* 4-03449) (17 febbraio 2015)

DE PETRIS - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il dottor A. M., dipendente della Telecom Italia SpA, un ipovedente di 55 anni residente a Tivoli, è stato trasferito dalla sede di via Feronia a quella di via della Bufalotta 241 nel mese di novembre 2012 e successivamente, a luglio 2013, a via Oriolo romano;

i trasferimenti del dottor M., portatore di *handicap* grave (con certificazione ASL Rm/ G del 15 giugno 2010), sono stati dichiarati illegittimi dal giudice del lavoro di Tivoli (21 novembre 2014) all'esito di un procedimento intentato con rito antidiscriminatorio (art. 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011, con riferimento al decreto legislativo n. 215 del 2003);

per il dottor M., quasi cieco, raggiungere il posto di lavoro sempre più lontano è diventato via via più difficile e scomodo, quasi impossibile con i mezzi pubblici;

il giudice del lavoro ha inutilmente ordinato a Telecom Italia SpA la sua immediata riammissione nell'originaria sede di lavoro;

ancora dopo due mesi dall'emissione dell'ordinanza che dichiarava l'illegittimità del trasferimento, nonostante Telecom Italia gli avesse trasmesso una nota con la quale lo destinava in un luogo di lavoro più vicino, egli è tuttora assegnato alla sede di via Oriolo romano;

il dottor M., riconosciuto come valente professionista, quadro direttivo settimo livello e ben retribuito, è stato confinato dall'azienda in quello che ormai anche la stampa chiama il "ghetto Telecom Italia" dove è chiamato a svolgere mansioni riferibili ad un lavoratore inquadrato al quinto livello contrattuale;

l'obiettivo della società sembrerebbe quello di costringerlo alle dimissioni ovvero spingerlo ad assentarsi dal servizio per malattia, per poterlo poi additare come assenteista, scaricando così il suo costo sul servizio sanitario nazionale;

ancor prima dell'ultimo trasferimento, egli è stato sottoposto a degradanti controlli che Telecom Italia SpA ha affidato ad un istituto di vigilanza

privata, le cui verifiche non hanno riguardato solo il rispetto dell'orario di lavoro ma anche appostamenti tendenti ad acquisire prove al fine di accusarlo di truffa con conseguente segnalazione all'autorità giudiziaria e licenziamento;

Telecom Italia SpA non solo non adempie la sentenza dell'autorità giudiziaria trasferendo il dottor M. presso l'originario luogo di lavoro, ma ha richiesto lo svolgimento di una visita medica "superiore" sul lavoratore disabile, con l'evidente finalità di verificare l'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni da parte del dottor M., che in tanti anni di lavoro non è mai stata in dubbio e riuscire nell'intento di allontanarlo dal luogo di lavoro ovvero demansionarlo ed inviarlo in qualche altro "ghetto Telecom",

si chiede di sapere:

se, nell'ambito delle proprie competenze, il Ministro in indirizzo non ritenga necessario intervenire al fine di porre in essere tutte le iniziative per garantire il rispetto rigoroso della legge contro ogni discriminazione sui luoghi di lavoro e per garantire l'attuazione del primo comma dell'articolo 35 della Costituzione;

se non ritenga, per quanto di propria competenza, che dai fatti esposti emergano palesi atti discriminatori nei confronti del lavoratore fino a configurarsi una vera e propria persecuzione, e che emergano evidenti tendenze aziendali volte ad introdurre in Telecom gravi forme di discriminazione premeditate e dirette a colpire determinati lavoratori anche attraverso la costituzione di reparti "ghetto".

**INTERROGAZIONE SULL'IMPIEGO DI MANODOPERA
STRANIERA, AL POSTO DI LAVORATORI ITALIANI, DA
PARTE DELLA TOTAL NEL CENTRO OLI DI CORLETO
PERTICARA (POTENZA)**

(3-03113) (13 settembre 2016) (Già 4-06028) (29 giugno 2016)

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA,
CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS - *Al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

nel centro oli che la Total sta realizzando a Corleto Perticara (Potenza), non vengono rinnovati i contratti di somministrazione agli operai italiani e non per mancanza di posti di lavoro, ma bensì perché costoro vengono sostituiti da operai provenienti prevalentemente dalla Polonia;

su 1.300 addetti, già meno della metà viene dalla zona o dalle regioni limitrofe della Basilicata;

secondo stime della Cgil, nelle ultime settimane sono almeno 70 i contratti di lavoratori italiani che non sono stati rinnovati e che sono stati sostituiti con contratti a lavoratori stranieri, con le medesime mansioni, ma con salari inferiori: mentre gli italiani percepiscono circa 9 euro all'ora, risulta che il personale straniero è retribuito con 5 euro;

gli operai non italiani sono relegati in "campi base" (le cui condizioni igienico-sanitarie sarebbero da accertare) e hanno orari di entrata e uscita dall'azienda che raramente coincidono con quelli degli altri operai; oltre tutto, dato che non parlano l'italiano, lavorano con i traduttori, impedendo di fatto contatti con i lavoratori italiani e con le rappresentanze sindacali;

considerato che:

tale situazione sta creando forti preoccupazioni tra i lavoratori della Total e nel contesto sociale di una delle zone in cui la disoccupazione raggiunge uno dei più alti tassi d'Italia;

è evidente che le scelte della Total rientrano nella logica di utilizzare lavoratori stranieri per imporre condizioni di lavoro e salari al ribasso, inclusa la negazione dei diritti e delle tutele,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover convocare urgentemente la dirigenza della Total per accertare i reali obiettivi dell'azienda circa l'impiego della manodopera straniera e non, verificare le condizioni di lavoro e il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori

dentro la fabbrica e le condizioni alloggiative degli stranieri fuori dalla fabbrica, ed esercitare severi controlli sull'operato delle società appaltatrici tramite le agenzie interinali.

INTERROGAZIONE SULL'USO PER L'ALIMENTAZIONE UMANA DEL SALE IPERPURO E RICRISTALLIZZATO

(3-02734) (5 aprile 2016)

MARINELLO - *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

il regolamento concernente la produzione e la commercializzazione del sale alimentare, approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1997, n. 106, definisce sale alimentare "il prodotto ottenuto dall'acqua di mare, dai giacimenti salini sotterranei oppure dalle salamoie naturali" (art. 2, comma 1) e dispone inoltre che "Il sale di altre origini, in particolare il sale ottenuto come sottoprodotto da procedimenti industriali, non può essere destinato all'alimentazione umana" (art. 2, comma 2);

d'altra parte, le esigenze di numerose industrie (chimiche, elettrolitiche, medicali, eccetera) richiedono l'impiego di un sale denominato ricristallizzato o iperpuro, che è prodotto con procedimenti industriali e quindi caratterizzato da proprietà incompatibili con l'alimentazione umana; tale sale ricristallizzato, pur provenendo da giacimenti salini sotterranei, non è estratto nella sua naturale consistenza mineraria, ma è ottenuto in forma di salamoia artificiale, attraverso l'immissione nel giacimento salino di acqua industriale che scioglie sale e terriccio di copertura sino a saturarsi; quindi la salamoia satura viene "depurata" mediante l'impiego di reattivi chimici, quali il carbonato di sodio e l'idrossido di sodio che, separando il cloruro di sodio dai fanghi trascinati dalla salamoia, eliminano tuttavia anche gli altri sali (magnesio, calcio, potassio, zolfo), che sono elementi naturalmente propri del minerale e caratterizzati da una fondamentale efficacia nutrizionale; il processo si conclude con una successiva evaporazione dell'acqua e concentrazione della salamoia, ottenendo cloruro di sodio puro (99,9 per cento);

il sale così ottenuto non sembra integrare i requisiti prescritti dall'art. 3 del regolamento per essere destinato all'alimentazione umana; tale sale ricristallizzato, infatti, contiene quantità maggiori di sodio, elemento nocivo per la pressione arteriosa, ed è privo dei micro elementi che da una parte sono necessari ad un'equilibrata nutrizione e dall'altra danno gusto al sale naturale, estratto tal quale da miniera o da salina marittima e preparato per l'uso alimentare soltanto con selezioni granulometriche e cromatiche che non ne alterano la composizione naturale;

considerato che:

il sale ricristallizzato non sembra rientrare nell'esplicito divieto di impiego nell'alimentazione umana recato dall'art. 2, comma 2, citato, in quanto non può essere definito come "sottoprodotto"; cionondimeno, l'impiego di tale sale ricristallizzato per scopi alimentari porta con sé una serie di controindicazioni per il funzionamento fisiologico dell'organismo umano, potendo potenzialmente provocare effetti indesiderati per la salute dovuti al maggiore contenuto di sodio (maggiore dello 0,2 per cento) ed alla maggiore quantità che se ne consuma per compensare la perdita di sapore rispetto al sale naturale; a fini esemplificativi, si potrebbe immaginare il caso di bere acqua distillata (pura), che si adopera in casa per il ferro da stiro a vapore, al posto dell'acqua potabile, ricca di oligominerali naturali;

le informazioni che l'articolo 5 del regolamento obbliga a riportare nell'etichettatura e nelle confezioni del sale alimentare sembrano non solo manifestamente insufficienti per garantire la tutela del consumatore, ma anche fuorvianti: il consumatore non sa di poter ingerire sale prodotto chimicamente, poiché per una completa informazione non basta sapere, come semplicemente richiede il regolamento, che il sale ricristallizzato proviene da giacimenti sotterranei se non si apprende che non è stato estratto così come un mare incontaminato lo ha depositato 6 o 7 milioni di anni addietro;

il consumatore deve sapere che il sale ricristallizzato, naturalmente formatosi nel giacimento, è stato disciolto in acqua industriale, formando una salamoia che non ha i requisiti prescritti per l'uso nell'alimentazione umana, e che è stato poi "depurato" industrialmente mediante l'impiego di reattivi chimici, eliminando fanghi ma anche magnesio, solfati, calcio, potassio, con correlativo incremento del contenuto di sodio;

la carenza di informazioni circa i processi di lavorazione del sale da una parte tradisce la marcata propensione dei cittadini per il consumo di prodotti naturali e non ottenuti industrialmente, dall'altra mette in discussione la garanzia della tutela della salute, evidenziando ormai l'inadeguatezza, per tale profilo, del regolamento n. 106 del 1997,

si chiede di conoscere quali concrete e sollecite misure i Ministri in indirizzo intendano adottare per regolare la produzione e la commercializzazione del sale alimentare, al fine di garantire una corretta informazione dei cittadini consumatori e quindi tutelare il loro diritto alla salute.

INTERROGAZIONE SULLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO CONNESSE CON LE ATTIVITÀ TRAPIANTOLOGICHE

(3-02814) (3 maggio 2016)

BIANCONI - *Ai Ministri della salute e dell'interno* - Premesso che:

ai sensi dell'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 25 marzo 2015, sul documento recante "Revisione e aggiornamento dell'accordo conferenza stato regioni del 21 dicembre 2006 sul coordinamento dei trasporti connessi con le attività trapiantologiche", sono state varate le linee guida riguardanti le caratteristiche tecniche degli aeromobili di trasporto di organi, i requisiti e le caratteristiche di ordine professionale, i requisiti degli equipaggi e quelli relativi all'organizzazione del servizio offerto per garantire la sicurezza e la rapidità, evitando la dispersione e lo spreco degli organi;

questo documento, con cui si individuano i requisiti per l'affidamento del servizio di trasporto aereo di organi, pone l'Italia ai vertici dell'Europa e del mondo;

malgrado ciò, ad oggi, non tutte le Regioni hanno attivato le procedure necessarie e, come costantemente riportato da fonti di stampa e dalle istituzioni del settore, si verificano casi di perdita di organi, che si deteriorano per la scarsa qualità del trasporto e per i frequenti disservizi dovuti all'indisponibilità di aerei idonei o a guasti dei velivoli di trasporto;

la perdita di organi costituisce un gravissimo danno al sistema dei trapianti, ma soprattutto ai tanti pazienti che da tempo sono inseriti nelle liste d'attesa per effettuare l'intervento, che molte volte è in grado di salvare loro la vita;

considerato che si sono registrate recenti notizie di stampa riguardo all'utilizzo di mezzi di trasporto con finalità umanitarie impiegati invece per il trasporto illecito di sostanze stupefacenti; tale simulazione del trasporto di organi, e l'annessa possibilità di evitare i controlli ordinari, pone a rischio la sicurezza dei traffici aerei e della popolazione in generale, creando potenziali falle nel sistema dei controlli che potrebbero essere sfruttate, anche per finalità terroristiche,

si chiede di sapere:

se siano state attivate e adottate le linee guida per elevare il controllo e la prevenzione dei trasporti connessi alle attività trapiantologiche;

se risultino ad oggi dati certi relativi allo spreco e alla dispersione di organi;

se siano state introdotte misure volte a contrastare il trasporto di sostanze illecite, che simula il trasporto di organi;

se, in relazione alla minaccia terroristica, siano state attivate le norme previste all'interno delle linee guida per uniformare e certificare i controlli sul trasporto aereo di organi.

INTERROGAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI DISMISSIONE DI IMMOBILI PUBBLICI

(3-03109) (13 settembre 2016) (*Già* 4-04318) (21 luglio 2015)

DE PETRIS - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

con il decreto-legge n. 351 del 2001, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, e successive modificazioni, si è avviato un esteso piano di dismissione di immobili pubblici, il cui collocamento presso privati sarebbe avvenuto secondo 2 modalità fondamentali: tramite società di cartolarizzazione (art. 2) ovvero tramite fondi comuni di investimento immobiliare (art. 4);

in entrambe le ipotesi, era comunque riconosciuto in favore dei conduttori degli immobili oggetto di dismissione (già di proprietà di enti pubblici, come l'INPS o l'INPDAP) il diritto di opzione all'acquisto con riferimento alle parti di immobile già condotte in locazione, ad uso residenziale o commerciale, nonché mediante "mandato collettivo" nelle ipotesi di vendita in blocco;

nel quadro delle operazioni di dismissione mediante fondo comune di investimento, con distinti decreti del Ministero dell'economia e delle finanze in data 15 dicembre 2004 ("decreto operazione") e in data 16 settembre 2005, numerosi immobili di pregio erano quindi conferiti nel Fondo immobili pubblici (FIP), la cui gestione era assegnata alla società Investire immobiliare SGR SpA, oggi ridenominatasi Investire SGR SpA, il tutto in difetto dello svolgimento di una procedura di evidenza pubblica, sia quanto all'individuazione degli investitori partecipanti al Fondo, sia quanto all'individuazione della società di gestione;

peraltro, al fine di garantire al Fondo un'entrata costante, per il tempo necessario alla definitiva ri-vendita a terzi degli immobili, il complessivo disegno legislativo e regolamentare prevedeva che i compendi immobiliari conferiti nel fondo FIP (che in precedenza erano in piena proprietà degli enti pubblici fruitori degli stessi) venissero forzosamente assegnati in locazione all'Agenzia del demanio, la quale (ai sensi dell'art. 5, comma 1, del contratto di locazione stipulato in data 28-29 dicembre 2004 tra l'Agenzia medesima ed il fondo FIP quale proprietario-locatore) ha corrisposto negli anni un canone inizialmente pari a 270.424.402 euro oltre IVA e successivi aumenti ISTAT;

gli stessi immobili (di cui in precedenza gli enti pubblici proprietari, quali ad esempio INPS ed INPDAP, fruivano gratuitamente per la dislocazione dei propri uffici, traendo altresì un utile dalla concessione in locazione di parte degli stessi a privati residenti o esercenti commerciali) venivano dunque ad essere condotti a pagamento dal "conduttore unico" Agenzia del demanio, la quale ne concedeva poi l'utilizzo ai predetti enti pubblici ("enti utilizzatori", secondo la terminologia del contratto tra il fondo FIP e l'Agenzia del demanio del 28-29 dicembre 2004);

i privati cittadini o esercenti commerciali, già titolari di contratti di locazione stipulati con i vari enti pubblici titolari degli immobili anteriormente all'entrata in vigore della legge, non erano minimamente coinvolti nella negoziazione del citato contratto di locazione tra FIP ed Agenzia del demanio;

dal 2004 (data di conferimento degli immobili pubblici nel Fondo) a tutt'oggi, il fondo FIP non ha alienato che una piccola parte degli immobili ricevuti, mentre ha potuto continuare a giovare per anni ed anni della stabile percezione del canone versato dall'Agenzia del demanio;

la gestione degli immobili dismessi, peraltro, ha visto coinvolti non solo il fondo FIP e la SGR Investire immobiliare, ma anche ulteriori soggetti con funzioni di consulenza e supporto gestionale (quali ad esempio Generali real estate SpA, o il gruppo Cushman & Wakefield), con attività a valere delle risorse di cui il Fondo beneficia, ovvero a valere del canone versato negli anni dall'Agenzia del demanio;

non risulta che il Ministero abbia effettuato procedure di monitoraggio delle operazioni di dismissione avviate dal fondo FIP, anche al fine, tra l'altro, di verificarne la tempistica, per contenere l'esborso periodicamente effettuato dall'Agenzia del demanio in favore del FIP;

peraltro, alcuni immobili di pregio venivano collocati sul mercato in difetto di previa offerta in opzione ai privati conduttori medesimi, e ciò nonostante le garanzie poste dalla decreto-legge n. 351 (art. 3, commi 3-*bis* e 7-*bis*, e 4, comma 2) a tutela dei cittadini che, all'epoca dell'entrata in vigore della legge, rivestivano già la qualità di conduttore in forza di regolari contratti stipulati con i singoli enti pubblici proprietari, e che solo ora (proprio a causa dell'indeterminato protrarsi delle procedure di vendita) si trovano invece a fruire dei medesimi immobili non più quali conduttori a pieno titolo, ma in forza di locazioni scadute o di nuovi contratti di sub-locazione siglati con l'Agenzia del demanio;

esemplare è il caso dell'immobile, di particolare pregio architettonico, di piazza Augusto Imperatore a Roma, confinante con via della Frezza ("Palazzo INPS 47"), che il fondo FIP ha collocato sul mercato omettendo di procedere alla previa offerta in opzione ai negozi storici, già conduttori, che nel medesimo hanno sede da decenni, come il ristorante "Gusto" o il negozio di articoli nautici "Dentice";

non risulta che il FIP o la società di gestione abbiano effettuato valutazioni concertate con il vigilante Ministero dell'economia in ordine all'opportunità di rivendere l'immobile in questione "cielo-terra" (come parrebbe essere attualmente orientato ad operare il FIP) in luogo di procedere alla vendita frazionata, in genere più vantaggiosa, e che senz'altro consentirebbe ai conduttori l'esercizio del diritto di opzione all'acquisto dei locali commerciali utilizzati;

peraltro, neppure sono state avviate procedure di consultazione volte a consentire l'eventuale acquisto in forma collettiva, da parte dei privati conduttori, dell'intero immobile, alla stregua di quanto previsto dall'art. 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge (comma aggiunto dal comma 4-*bis* dell'art. 9 del decreto-legge n. 63 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2002) secondo cui "Ai conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in blocco, spetta il diritto di opzione all'acquisto a mezzo di mandato collettivo, a condizione che questo sia conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento delle unità facenti parte del blocco oggetto di vendita";

le vicende illustrate stanno tra l'altro destando preoccupazione ed agitazioni tra i residenti, come documentato da recenti articoli giornalistici apparsi (si veda "la Repubblica" in cronaca di Roma, mercoledì 15 luglio 2015),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle specifiche vicende esposte, atte a compromettere il raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione del patrimonio immobiliare, il contenimento della spesa, segnatamente avuto riguardo al perdurare negli anni delle operazioni di vendita, con parallelo protrarsi dell'onere di pagamento del canone in favore del FIP da parte dell'Agenzia del demanio, nel contemperamento del legittimo affidamento di cittadini ed imprese storiche;

se sia a conoscenza delle modalità secondo cui, in difetto di procedure di evidenza pubblica, sono stati individuati gli istituti bancari e finanziari privati, titolari del fondo FIP, nonché la società di gestione Investire Immobiliare SGR SpA, attualmente Investire SGR SpA;

se intenda attivarsi tempestivamente per assumere tutte le iniziative necessarie al fine di eliminare le criticità segnalate, a tutela dei cittadini, vigilando sull'effettivo esercizio del diritto di opzione da parte dei conduttori e anche al fine di effettuare un monitoraggio in ordine alla tempistica ed alle modalità di vendita degli immobili.

INTERROGAZIONE SUI LAVORI SULLA VARIANTE DELL'AURELIA NEI TRATTI DI LIVORNO E CECINA

(3-03030) (19 luglio 2016)

FILIPPI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

dall'11 luglio 2016, sulla variante Aurelia gestita in concessione dello Stato da Anas, nei tratti di Livorno e Cecina sud, sono in corso importanti lavori di manutenzione straordinaria. La variante è stata chiusa al traffico e se i termini temporali di ultimazione dei lavori saranno rispettati, rimarrà chiusa fino al 5 agosto;

la variante costituisce l'infrastrutturazione principale di scorrimento lungo il litorale toscano, e in particolare da Livorno e per Livorno, e gli interventi predisposti comportano il parziale blocco di snodi nevralgici allo scorrimento in direzione Nord-Sud e viceversa;

nel periodo estivo il traffico su tale arteria moltiplica i suoi numeri proprio in conseguenza del vero e proprio esodo che, specie nel fine settimana, si registra per raggiungere le località balneari;

la decisione di aprire un cantiere di lavori così intensivo proprio nei mesi di luglio ed agosto sta determinando oltre ad un disagio per gli automobilisti anche un ingente danno economico per il territorio, scoraggiando nei fatti molti cittadini a recarsi in quelle località e comunque determinando una forte contrazione del turismo;

nei giorni passati si sono ripetuti ingorghi in varie parti del litorale toscano, tra Livorno e Cecina, con code di diverse ore e conseguenti forti disagi per cittadini residenti e turisti;

nonostante le giustificazioni addotte dai responsabili dei lavori e il lavoro di mediazione messo in atto dai Prefetti, non si comprendono le ragioni della decisione che ha fatto coincidere l'inizio dei lavori di manutenzione straordinaria sulla tratta proprio con il culmine della stagione estiva;

i rappresentanti delle istituzioni locali non sono stati preventivamente informati dell'apertura dei cantieri e quando sono stati messi al corrente, cosa avvenuta nei fatti a cantieri aperti, hanno manifestato tutta la loro contrarietà per i motivi esposti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e quali siano le valutazioni in merito;

se non ritenga che la decisione di avviare i lavori di manutenzione sulla variante Aurelia, nei tratti di Livorno e Cecina sud, nel mese di luglio e nei primi giorni di agosto, sia stata adottata senza valutare attentamente le ricadute negative sul territorio;

quali siano le motivazioni che hanno impedito ai responsabili dell'avvio dei lavori sulla variante di informare ed interloquire con i soggetti istituzionali del territorio interessato allo scopo di trovare una soluzione condivisa più adeguata per la realizzazione dei lavori;

se ritenga che tali lavori abbiano davvero il carattere dell'improrogabilità e dell'urgenza;

se le modalità di programmazione adottata per i lavori sulla variante Aurelia costituisca una prassi per l'esecuzione dei lavori specie su arterie ad alta densità di traffico;

se non ritenga che la programmazione degli interventi debba valutare il miglior periodo stagionale anche al fine di non determinare un impatto economico negativo sui territori interessati anche in ragione delle peculiari caratteristiche delle diverse realtà;

quali misure intenda assumere, qualora fosse appurato una negligente attenzione, da parte dei responsabili dei lavori, alla migliore programmazione dell'intervento di manutenzione dell'infrastruttura;

quali misure intenda assumere per il futuro affinché gli interventi di manutenzione abbiano una programmazione lavori più rispettosa degli impatti che possono determinare anche dal punto di vista economico sulla stagionalità delle attività turistiche, quanto meno dal punto di vista della preventiva informazione e attenuazione dei disagi per la popolazione residente e per i turisti.

INTERROGAZIONE SULLA TARATURA DEGLI STRUMENTI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITÀ

(3-03114) (13 settembre 2016) (*Già* 4-04476) (9 settembre 2015)

ENDRIZZI, SCIBONA, CAPPELLETTI, CRIMI, MORRA, DONNO, SANTANGELO, BERTOROTTA, SERRA, MANGILI, MORONESE, GAETTI, TAVERNA, GIARRUSSO, LEZZI, FUCKSIA, CASTALDI, MONTEVECCHI, PUGLIA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la sicurezza e la salute delle persone sono obiettivi primari di ordine sociale ed economico perseguiti dallo Stato e regolati dall'ordinamento giuridico, tra i quali rientra, per espressa disposizione dell'art. 1 del codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992), la sicurezza delle persone nella circolazione stradale;

una delle più frequenti cause di turbativa della circolazione stradale è l'eccessiva velocità, considerata dal codice della strada sia come velocità inadeguata rispetto alle caratteristiche, allo stato e al carico del veicolo, nonché alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico, sia in ordine ai limiti di velocità imposti. Tali violazioni possono essere rilevate con apparecchiature elettroniche idonee allo scopo, quali in particolare *autovelox*, *telesaser*, *tutor* e ogni altra apparecchiatura che consenta il calcolo della velocità media di percorrenza;

gli *autovelox* fissi installati sul territorio risulterebbero essere oltre 3.000, mentre sarebbero nell'ordine del migliaio gli *autovelox* mobili utilizzati dalle forze dell'ordine sulla rete stradale;

considerato che:

la Corte costituzionale, con sentenza n. 113, depositata il 18 giugno 2015, ha sancito l'incostituzionalità dell'articolo 45 del codice della strada, nella parte (comma 6) in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, come gli *autovelox*, siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. I fenomeni di obsolescenza e deterioramento, motiva la sentenza, possono pregiudicare non solo l'affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale;

secondo la Corte "appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a

variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, *shock* meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione", così come la natura essenzialmente "probatoria" dell'utilizzo dell'*autovelox* deporrebbe per l'obbligo di verifiche periodiche;

da almeno 10 anni, Paesi come la Francia, la Germania, l'Olanda e la Svizzera, hanno disposto per legge l'obbligo di taratura degli strumenti della rilevazione della velocità. Le operazioni vengono effettuate anche sulla base delle prescrizioni di una linea guida dell'Organismo internazionale di metrologia legale, la struttura competente in materia di misure che hanno impatto su transazioni economiche, che riguarda, per esempio, strumenti come bilance e appunto *autovelox*. Tali linee guida indicano in modo esplicito che gli strumenti devono essere omologati e avere una verifica iniziale (cosa che avviene in Italia), ma soprattutto devono essere oggetto di verifiche periodiche;

le verifiche periodiche di taratura assumono un rilievo ancora maggiore alla luce degli impatti che le violazioni hanno sugli utenti in termini sanzionatori. Per gli eccessi di velocità fino a 10 chilometri orari, è prevista una multa di 41 euro, tra gli 11 e i 40 chilometri orari in eccesso occorre pagare 168 euro e si perdono 3 punti patente, mentre se l'eccesso si colloca tra i 41 e i 60 chilometri orari la multa sale a 527 euro e i punti persi diventano 6 con sospensione della patente da uno a 3 mesi. Oltre i 60 chilometri orari sono dovuti 821 euro, si perdono 10 punti e la sospensione della patente va da 6 a 12 mesi;

considerato, inoltre, che:

la situazione descritta risulta ancor più grave, anche alla luce dell'elevatissimo numero di sanzioni irrogate, tale da rappresentare, a parere degli interroganti, non tanto la conseguenza di un'azione di prevenzione e di sicurezza stradale, quanto più la fonte di un vero e proprio "tesoretto" per molti Comuni italiani che, come spesso denunciato dalla stampa nazionale e locale, per far quadrare i loro conti guardano alle multe irrogate nei confronti dei cittadini del nostro Paese come ad una fonte certa di entrate finanziarie;

a titolo esemplificativo, può riportarsi il caso della città di Padova nella quale, secondo dati non ufficiali pubblicati da "Il Gazzettino" di Padova in data 14 agosto 2015, gli *autovelox* posti sulle tangenziali cittadine avrebbero rilevato solo nel periodo tra il 2 febbraio e il 14 agosto 2015 ben 60.000 multe, oltre 330 in media al giorno. Peraltro il Comune di Padova

avrebbe garantito che gli strumenti di rilevazione della velocità non sarebbero stati attivi 24 ore su 24, ma in modalità "*random*", ovvero con soste orarie e una programmazione casuale, gestita da *computer*, in modo che nessuno potesse sapere se nel momento del passaggio sotto la telecamera questa fosse spenta o accesa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non reputi necessario porre in essere opportune iniziative di competenza volte a prevedere con precisione le modalità e i limiti temporali entro cui gli strumenti di rilevazione della velocità debbano essere tarati, al fine di ottemperare all'obbligo di verifica periodica sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza citata;

quali ulteriori iniziative intenda adottare per tutelare il diritto del cittadino alla certezza della violazione contestata e se e come intenda adoperarsi, affinché sia garantita la regolarità degli accertamenti;

se non ritenga opportuno attivare i poteri di propria competenza, anche di natura ispettiva, volti a verificare la regolarità del funzionamento degli *autovelox* situati nel territorio della provincia di Padova, oggetto dell'inchiesta giornalistica.

**INTERROGAZIONE SULLA GESTIONE DELLE TRATTE
AUTOSTRADALI A18 E A20 DA PARTE DEL CONSORZIO PER
LE AUTOSTRADE SICILIANE**

(3-03115) (13 settembre 2016) (*Già* 4-02000) (3 aprile 2014)

MANCUSO, MARINELLO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -
Premesso che:

il Consorzio per le autostrade siciliane è un ente pubblico regionale non economico sottoposto al controllo della Regione Siciliana, costituito nel 1997 dall'unificazione (articolo 16 della legge 12 agosto 1982, n. 93) di 3 diversi consorzi concessionari ANAS operanti in Sicilia;

i suoi scopi sociali risultano essere il completamento dei lavori di costruzione non ancora realizzati delle autostrade Messina-Palermo, Messina-Catania-Siracusa e Siracusa-Gela, la realizzazione di eventuali altre iniziative nel settore autostradale e stradale di cui il consorzio dovesse risultare concessionario o affidatario, nonché l'esercizio dell'intera rete assentita in concessione o affidata;

è attualmente concessionario ANAS di 2 importanti arterie autostradali della regione, la A20, che collega la città di Messina e la città di Palermo, e la A18, la quale unisce le città di Messina e Catania, facente parte dall'asse viario europeo E45;

ad oggi risultano essere diversi procedimenti aperti dalla Procura della Repubblica italiana a carico del consorzio, a causa di presunti sprechi di denaro pubblico, nonché per la mancanza di adeguati sistemi di sicurezza e di manutenzione nei tratti autostradali da esso direttamente gestiti, nonostante il contratto di concessione li preveda quali elementi essenziali;

dai documenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emergerebbe che a carico del Consorzio per le autostrade siciliane è stata richiesta la decadenza dalla concessione con decreto interministeriale n. 457 del 5 luglio 2010, registrato alla Corte dei conti in data 4 novembre 2010, e notificato alla società concessionaria in data 29 novembre 2010, al provvedimento ha avuto seguito un lungo contenzioso conclusosi con sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa in cui veniva dichiarato nullo il decreto interministeriale del 5 luglio 2010, n. 457; considerato che:

la società ANAS avrebbe già più volte diffidato il Consorzio in ordine ad inadempienze circa la sicurezza stradale, minacciando altresì la revoca

della stessa concessione, con contestazioni che spaziano dalla manutenzione delle piste alla segnaletica sia orizzontale che verticale, dai *guardrail* agli impianti elettrici, dalle opere in verde agli impianti telematici di esazione, in riferimento ai due tratti autostradali;

attualmente i cittadini siciliani che intendono usufruire della A18 e della A20, sono tenuti al pagamento di un pedaggio, vista la vigenza della concessione del tratto al consorzio, per l'utilizzo delle infrastrutture e per i servizi offerti agli utenti;

il pagamento di un pedaggio autostradale per la percorrenza del tratto può trovare giustificazione in tutti quei casi in cui la società divenuta concessionaria del tratto viario considerato si impegni contrattualmente ad assicurare un servizio migliore di quello altrimenti offerto dalla rete stradale non affidata a gestione esterna, ovvero a sostenere le spese per l'ammodernamento, l'innovazione, la gestione e la manutenzione;

attualmente risultano diversi i sinistri direttamente ovvero indirettamente imputabili a inadempienze nella sicurezza e nella manutenzione stradale e tali tratti autostradali sono stati teatro, negli ultimi anni, di numerosi incidenti stradali mortali provocati dalle precarie condizioni di manutenzione;

l'interrogante ha avuto notizia dell'ultimo gravissimo episodio avvenuto sull'autostrada Palermo-Messina, dove il conducente di un mezzo pesante ha perso il controllo all'interno della galleria Battaglia rimanendo al centro della carreggiata e provocando l'impatto di un'autovettura, che ha causato la morte di due genitori e di uno dei due figlioletti passeggeri;

nella stessa zona, in un'altra galleria, quella di Bonfornello, nei mesi scorsi sono avvenuti altri incidenti "misteriosi", l'ultimo nel mese di agosto 2013 quando ha preso fuoco un mezzo pesante che trasportava rifiuti. Sarebbero una ventina i casi strani denunciati all'interno di quest'altro *tunnel*. Tra questi anche episodi di automobili che improvvisamente si sono spente per il *blackout* dell'impianto elettrico con conseguente blocco del motore. L'ANAS alcuni anni fa aveva annunciato un monitoraggio degli impianti della galleria, mentre l'Arpa, l'agenzia regionale per l'ambiente, ha installato due colonnine all'ingresso e all'uscita delle gallerie, in grado di rilevare alte frequenze,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda assumere iniziative urgenti per verificare la presenza di gravi inadempienze da parte del Consorzio per le autostrade siciliane nei sistemi di sicurezza e manutenzione stradale, tali da attentare

alla sicurezza dei cittadini siciliani che percorrono le due arterie autostradali affidate alla sua diretta gestione;

se intenda verificare la sussistenza delle ragioni che hanno dato vita al contratto di concessione delle autostrade A18 e A20, e se non ritenga iniquo il pagamento di un pedaggio da parte dei cittadini siciliani che le utilizzano;

se intenda impegnarsi affinché le agevolazioni introdotte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a favore dei pendolari italiani, le quali prevedono esenzioni fino al 20 per cento sui costi dei pedaggi autostradali, vengano celermente fatte applicare anche dal Consorzio per le autostrade siciliane in tutta la rete di sua competenza;

se ritenga di intervenire al fine di garantire le condizioni necessarie ad una gestione efficiente e trasparente delle tratte devolute al consorzio e se non intenda valutare l'opportunità di revocare le concessioni.

INTERROGAZIONE SULLA RIAPERTURA DELLO SVINCOLO DI CARONIA SULL'AUTOSTRADA MESSINA-PALERMO

(3-03116) (13 settembre 2016) (*Già* 4-05159) (27 gennaio 2016)

MANCUSO, MARINELLO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -
Premesso che:

il Consorzio per le autostrade siciliane è un ente pubblico regionale non economico sottoposto al controllo della Regione Siciliana, costituito nel 1997 dall'unificazione (*ex* articolo 16, lettera *b*), della legge n. 531 del 1982) di 3 diversi consorzi concessionari ANAS operanti in Sicilia;

tra gli scopi sociali del Consorzio per le autostrade siciliane risulta la realizzazione di iniziative nel settore autostradale e stradale di cui esso dovesse risultare concessionario od affidatario, nonché l'esercizio dell'intera rete assentita in concessione o affidata;

il consorzio è attualmente concessionario ANAS dell'importante arteria autostradale della regione siciliana, l'Autostrada A20 che collega la città di Messina e la città di Palermo;

ad oggi risultano essere diversi i procedimenti aperti a carico del consorzio, a causa di presunti sprechi di denaro pubblico;

nel lontano 1991 è stato aperto al traffico veicolare lo svincolo autostradale in località Furiano (Messina), solo in direzione Messina-Palermo;

in seguito al completamento della tratta autostradale Messina-Palermo lo svincolo è stato mantenuto in esercizio quale uscita autostradale denominata "Caronia".

il 25 settembre 2007 esso è stato inopinatamente chiuso al traffico senza motivazioni plausibili;

lo svincolo di Caronia si trova tra le uscite di Santo Stefano di Camastra e Sant'Agata di Militello, separate da ben 30 chilometri di percorso autostradale;

considerato che:

lo svincolo autostradale di Caronia, seppur fruibile solo da chi percorre l'autostrada in direzione Messina-Palermo, è funzionale ad un rapido raggiungimento di importanti centri urbani quali Caronia ed Acquadolci;

l'uscita rende più agevole i collegamenti con altri importanti centri nebroidei dell'entroterra, quali Capizzi, Cerami e Troina;

l'uscita di Caronia permette, a chi vuole inoltrarsi nel parco dei Nebrodi di accedere più facilmente ad alcuni itinerari e percorsi dell'area protetta presenti soprattutto nel territorio di Caronia e quindi ad una migliore fruizione di questi luoghi tra i più suggestivi e di rara bellezza naturalistica, meta di numerosi visitatori;

la presenza dell'uscita sarebbe importante ai fini dello sviluppo economico non solo di Caronia ma di un intero territorio che, per la sua posizione e caratteristiche riguardo alla mobilità interna vive uno stato di forte marginalità;

lo svincolo è esistente ed agibile, per cui potrebbe essere immediatamente reso fruibile senza ulteriori costi, a parte quelli di ordinaria amministrazione,

si chiede di sapere:

quali siano le cause della chiusura dello svincolo autostradale di Caronia;

se il Ministro in indirizzo intenda porre in essere ogni azione utile di competenza perché l'ANAS, la Regione Siciliana e il Consorzio per le autostrade siciliane si attivino perché tale importante svincolo autostradale possa essere riaperto in tempi brevi, nell'interesse di un territorio e dei suoi abitanti, già mortificato e discriminato da una cronica carenza di servizi e marginalità territoriale.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONE SULLA SITUAZIONE DELL'ORDINE PUBBLICO A CAROVIGNO (BRINDISI)

(2-00284) (23 giugno 2015)

ZIZZA, LIUZZI, FLORIS, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI, LONGO Eva, FALANGA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che come già sottoposto all'attenzione del Ministro in indirizzo in più occasioni, con diversi atti di sindacato ispettivo, si pone nuovamente in luce la situazione riguardante l'ordine pubblico del comune di Carovigno, in provincia di Brindisi, che vede all'ordine del giorno attentati, rapine e atti intimidatori che hanno coinvolto diverse volte anche amministratori pubblici, portando, in determinati casi, anche alle dimissioni di consiglieri comunali vittime di tali gesti;

considerato che:

la città di Carovigno con circa 17.000 abitanti e 20 chilometri di costa strutturata in lidi balneari e villaggi turistici assieme alle campagne, nel periodo estivo raggiunge una popolazione di circa 50.000 abitanti;

la situazione dell'ordine pubblico della città, negli ultimi tempi, è andata peggiorando nonostante l'impegno profuso dalle forze dell'ordine e dal comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri;

i problemi legati alla sicurezza sono all'ordine del giorno, con atti intimidatori nei confronti di dipendenti comunali, cittadini, politici e commercianti, tali da provocare quasi la rassegnazione a non denunciarli più;

il timore è che tale *escalation* criminale, che ha condizionato la vita dei cittadini, possa continuare, coinvolgendo imprenditori e i turisti che vivranno il territorio nei prossimi mesi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga sia necessario assumere ulteriori iniziative volte a sostenere le forze dell'ordine nella lotta contro questa complicata situazione che da tempo si vive nel comune di Carovigno;

se non ritenga necessario e urgente mettere a disposizione risorse per finanziare un sistema di video sorveglianza che possa essere di sostegno alle forze dell'ordine, alla Polizia municipale e ai vari istituti di vigilanza privati per il controllo del territorio, come già sollecitato in un precedente

atto di sindacato ispettivo (4-03131, pubblicato il 16 dicembre 2014, seduta n. 366) al quale non è stata data risposta;

se non ritenga necessario, visto l'imminente arrivo della stagione estiva, rafforzare con estrema urgenza la compagnia dei Carabinieri di San Vito dei Normanni e la stazione dei Carabinieri di Carovigno, in modo da predisporre servizi per il controllo del territorio e garantire la sicurezza dei turisti che affollano la costa balneare e le campagne dell'*hinterland* soggette in particolare a furti e rapine.

(3-03118) (13 settembre 2016) (*Già* 4-03131) (16 dicembre 2014)

ZIZZA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che il 20 dicembre 2011 il Comune di Carovigno (Brindisi) chiese la concessione di un finanziamento del programma operativo sicurezza per lo sviluppo "Obiettivo Convergenza 2007 - 2013" per il progetto di realizzazione di un sistema di videosorveglianza. Il Ministero dell'interno comunicò che il progetto proposto non aveva ottenuto il finanziamento richiesto in quanto si era classificato nella graduatoria predisposta sulla base di priorità individuate dalle competenti autorità provinciali di pubblica sicurezza nella prima posizione fra i Comuni idonei ma non finanziabili;

considerato che ad oggi la situazione dell'ordine pubblico ha avuto un'involuzione negativa, con attentati, rapine e atti intimidatori ormai all'ordine del giorno che hanno coinvolto diverse volte anche amministratori pubblici, come si apprende da articoli di stampa: l'ultimo fra tanti casi sono state le dimissioni consegnate da una consigliere comunale dopo aver subito degli atti intimidatori. La situazione della città di Carovigno è al collasso e, nonostante l'impegno profuso dalle forze dell'ordine, non vi sono ad oggi miglioramenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire urgentemente nel rifinanziare il progetto in questione che, ad oggi in virtù della graduatoria risulterebbe il primo da finanziare per la cifra di 350.000 euro. Risulterebbe, infatti, fondamentale per garantire la sicurezza e la serenità dei cittadini di Carovigno;

se non ritenga necessario assumere tempestivamente ulteriori iniziative in sostegno delle forze dell'ordine, volte a combattere la grave situazione che

da tempo si vive a Carovigno nello specifico, e nell'*hinterland* della provincia brindisina.

INTERROGAZIONE SUI CASI DI SUICIDIO ALL'INTERNO DELLE FORZE DELL'ORDINE

(3-02082) (15 luglio 2015)

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MARTON, SANTANGELO, MORONESE, CAPPELLETTI, DONNO, BUCCARELLA, BERTOROTTA, CATALFO, PUGLIA, TAVERNA, GIARRUSSO, SERRA, PAGLINI - *Ai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce la salute non come "semplice assenza di malattia", bensì come "stato di completo benessere fisico, psichico e sociale";

la salute mentale degli operatori di Polizia è fondamentale per l'autodifesa dei medesimi e per la sicurezza di tutti i cittadini;

considerato che:

il suicidio nelle forze e corpi di Polizia in Italia è un fenomeno diffuso e trasversale. In tali categorie di operatori il tasso di decessi risulta essere più alto rispetto alla media della popolazione; spesso l'atto di togliersi la vita viene compiuto impiegando l'arma di servizio;

il periodo antecedente al suicidio può comportare a sua volta alti rischi per la sicurezza dei colleghi e dei cittadini, poiché potrebbero essere compromesse le capacità di "*problem solving*", "*decision making*", concentrazione e memoria, nonché presentarsi condizioni di eccessiva allerta, maggiore irritabilità o aggressività e vari e diversi segnali di sofferenza potenzialmente precursori all'azione suicida;

considerato inoltre che:

in Italia, la salute e la sicurezza sul lavoro sono regolamentate dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cosiddetto testo unico sulla sicurezza sul lavoro, entrato in vigore il 15 maggio 2008, e dalle relative disposizioni correttive, ovvero dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. La normativa recepisce di fatto le direttive europee in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, coordinandole in un unico testo normativo, che prevede specifiche sanzioni a carico degli inadempienti;

in particolare, l'art. 28, del decreto legislativo n. 81 del 2008 prevede la "*valutazione rischi dello stress lavoro-correlato*";

nell'ambito delle forze di Polizia, la salute degli operatori è inoltre normata dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, recante "legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale";

considerato altresì che:

solo alcuni fra i corpi di Polizia operanti sul territorio italiano diffondono i dati numerici che attestano l'entità di tale fenomeno. A tal proposito si richiamano le statistiche diffuse da Carabinieri (149 suicidi tra il 2003 e il 2013) e dalla Polizia locale di Milano (12 tra il 2000 e il 2015);

l'unico osservatorio sul fenomeno del suicidio nelle forze nell'ordine esistente in Italia è promosso a cura dell'associazione "Cerchio blu" di Firenze e riporta i seguenti dati: dal 2008 ad oggi si sono registrati 210 casi di suicidio; nel primo semestre del 2015 si sono manifestati 20 casi di suicidio, dei quali 6 nel solo mese di giugno;

in data 9 luglio 2015, sul *blog* di Beppe Grillo è stato pubblicato un intervento di Igor Gelarda e William Pacelli, dirigenti del sindacato Consap (Confederazione sindacale autonoma di polizia), i quali hanno denunciato la carenza di dati precisi che consentano un inquadramento del fenomeno dei suicidi nelle forze dell'ordine; in particolare, hanno fatto notare che, mentre Esercito e Carabinieri dispongono di statistiche ufficiali, da Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria non si hanno dati altrettanto ufficiali,

si chiede di sapere:

con riferimento al corpo della Polizia di Stato, se al Ministro dell'interno risulti quale sia il numero di operatori deceduti per suicidio nel periodo dal 2009 al 2014, considerando anche i casi in cui non vi è correlazione diretta di causa-effetto fra attività lavorativa e suicidio, e quale, fra questi, il numero di operatori che si è tolto la vita utilizzando l'arma di ordinanza, nonché il numero di maschi e femmine, e le rispettive età e modalità di suicidio;

con riferimento al corpo della Polizia penitenziaria, se al Ministro della giustizia risulti quale sia il numero di operatori deceduti per suicidio nel periodo dal 2009 al 2014, considerando anche i casi in cui non vi è correlazione diretta di causa-effetto fra attività lavorativa e suicidio, e quale, fra questi, il numero di operatori che si è tolto la vita utilizzando l'arma di ordinanza, nonché il numero di maschi e femmine, e le rispettive età e modalità di suicidio;

con riferimento al corpo dei Carabinieri, se al Ministro della difesa risulti quale sia il numero di operatori deceduti per suicidio nel periodo dal 2009 al 2014, considerando anche i casi in cui non vi è correlazione diretta di causa-effetto fra attività lavorativa e suicidio, e quale, fra questi, il numero di operatori che si è tolto la vita utilizzando l'arma di ordinanza, nonché il numero di maschi e femmine, e le rispettive età e modalità di suicidio;

con riferimento al corpo della Guardia di finanza, se al Ministro dell'economia e delle finanze risulti quale sia il numero di operatori deceduti per suicidio nel periodo dal 2009 al 2014, considerando anche i casi in cui non vi è correlazione diretta di causa-effetto fra attività lavorativa e suicidio, e quale, fra questi, il numero di operatori che si è tolto la vita utilizzando l'arma di ordinanza, nonché il numero di maschi e femmine, e le rispettive età e modalità di suicidio;

con riferimento al Corpo Forestale dello Stato, se al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali risulti quale sia il numero di operatori deceduti per suicidio nel periodo dal 2009 al 2014, considerando anche i casi in cui non vi è correlazione diretta di causa-effetto fra attività lavorativa e suicidio, e quale, fra questi, il numero di operatori che si è tolto la vita utilizzando l'arma di ordinanza, nonché il numero di maschi e femmine, e le rispettive età e modalità di suicidio;

con riferimento al corpo della Polizia locale, se al Ministro dell'interno risulti quale sia il numero di operatori deceduti per suicidio nel periodo dal 2009 al 2014, considerando anche i casi in cui non vi è correlazione diretta di causa-effetto fra attività lavorativa e suicidio, e quale, fra questi, il numero di operatori che si è tolto la vita utilizzando l'arma di ordinanza, nonché il numero di maschi e femmine, e le rispettive età e modalità di suicidio.

**INTERROGAZIONE SULLA NOMINA DEI VERTICI DELLA
SOCIETÀ ASM VOGHERA SPA DA PARTE DEL COMUNE DI
VOGHERA (PAVIA)**

(3-02751) (7 aprile 2016)

DAVICO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il comune di Voghera (Pavia), nel maggio 2015, è andato al voto per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale. Da questa votazione è risultato eletto, quale candidato più votato, sia al primo turno, sia al ballottaggio, il sindaco uscente;

il candidato sindaco risultato terzo, al primo turno, ha presentato ricorso al Tar della Lombardia, richiedendo il riconteggio di 2 sezioni elettorali su 39, sostenendo che le risultanze dei verbali dei predetti seggi fossero diverse dalle realtà;

il giudice adito ha disposto, dopo aver istruito la causa, il riconteggio delle schede dei 2 seggi da parte della Prefettura di Pavia, mandato che è stato eseguito dal vice Prefetto vicario dottor Sergio Pomponio, il cui risultato e metodo di riassegnazione, anziché riconteggio (come disposto dal TAR Lombardia nella prima decisione) sono ora oggetto di un ricorso al Consiglio di Stato;

a seguito di sentenza del giudice di prime cure, che ammetteva al ballottaggio il candidato sindaco arrivato terzo al primo turno, in luogo di quello dichiarato secondo e pertanto ammesso al ballottaggio dal presidente del seggio elettorale centrale, la Prefettura-UTG (Ufficio territorio del Governo) di Pavia, nonostante la sentenza del Tar ne parlasse nelle premesse, ma non lo prevedesse nel dispositivo, dichiarava sospesi (e non decaduti) gli organi amministrativi del comune di Voghera democraticamente eletti, nominando quale commissario straordinario, in sostituzione di sindaco, Giunta e Consiglio, che nello stesso atto venivano dichiarati temporaneamente sospesi, proprio il vice Prefetto vicario dottor Sergio Pomponio, lo stesso che aveva effettuato il riconteggio delle schede;

il comune di Voghera ha il controllo di una società *multiutility*, Asm Voghera SpA, che è tra quelle importanti in Italia per grandezza, servizi offerti, utili e fatturato, la quale aveva, a seguito di dimissioni volontarie per motivi personali di 3 componenti (dipendenti di enti pubblici), il consiglio di amministrazione da rinnovare;

Asm Voghera SpA, negli ultimi anni, anche grazie al lavoro del presidente (che per anni era stato dirigente della stessa società) e del vice presidente uscente, aveva riportato utili e dato cospicui dividendi al comune di Voghera, che ne ha la principale quota di controllo con oltre il 99 per cento delle azioni e, in misura proporzionale, agli altri Comuni, che partecipano con quote societarie minori;

il vice Prefetto vicario, nella sua veste di commissario straordinario del Comune di Voghera, ha partecipato all'assemblea degli azionisti della società, indicando quali presidente e membri del consiglio di amministrazione tutte persone esterne alla città e che non avevano presentato entro il 15 gennaio 2016 la propria candidatura, così come previsto dal regolamento comunale vigente per le nomine di competenza del Comune di Voghera, ma omettendo di informare i partecipanti all'assemblea circa i trascorsi dei prescelti, limitandosi ad allegare i *curricula* e sostenendo che gli stessi potevano vantare importanti precedenti esperienze;

il commissario non ha riaperto i termini del bando a suo tempo presentati dal Comune, ma ha effettuato di propria iniziativa tutte e 3 le scelte motivandole con ragioni tecniche e con le esigenze di scegliere persone al di fuori della zona. Ciò comporta, però, come già obiettato in assemblea, notevoli ed inevitabili spese di trasferta. Non solo, il commissario ha nominato tali figure per 3 anni come da statuto di ASM e ha riferito che hanno assunto con lui l'impegno morale di dimettersi al termine del mandato commissariale. Ma, come è noto, l'impegno morale non costituisce alcun dovere giuridico;

oltre a questa omissione e giustificazione, che non appare affatto condivisibile, di mancato rispetto del regolamento comunale, il commissario prefettizio, con proprio atto motivato, ha nominato quale presidente la dottoressa Barbara Piermarioli, già amministratore delegato della società STT di Parma, poi dimessasi, anche dall'incarico conferitole di commissario per il *default* al Comune di Viareggio, in seguito al suo coinvolgimento in un'inchiesta della Procura di Parma che le contestava (così come apparso sulla stampa locale di Parma nel novembre 2014) il reato di abuso in atti d'ufficio;

visto che Asm Voghera SpA è società importantissima per il territorio che, direttamente o attraverso le sue controllate fornisce servizi vari in circa 100 comuni sia del territorio dell'Oltrepò pavese sia del basso Alessandrino, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga corretto che vengano nominate ai vertici di società controllate dagli enti locali (in attivo e che portano utili importanti agli enti controllanti) persone già sottoposte ad indagine per fatti contestati, mentre ricoprivano ruoli analoghi o se ritenga necessario evitare tali nomine;

se ritenga eticamente corretto che un vice Prefetto, con funzioni di commissario straordinario, di un comune importante quale Voghera, nomini quale presidente esecutivo (con pieni poteri in quanto non vi è un amministratore delegato e tutte le competenze per statuto sono in capo al consiglio ed i poteri di firma al Presidente) della più importante società a capitale pubblico e tra le prime imprese del territorio che dà lavoro direttamente o indirettamente a centinaia di dipendenti, un professionista che è risultato essere stato indagato da una Procura della Repubblica, proprio per un fatto contestato quando esercitava le medesime funzioni in altra società *multiutility*;

se e quali provvedimenti di propria competenza intenda prendere in merito all'operato del vice Prefetto e commissario straordinario;

se intenda porli in essere rapidamente al fine di salvaguardare una società, ASM Voghera SpA, fondamentale per il territorio in cui opera, anche per preservarne i risultati operativi già ottenuti in passato (riconosciuti in assemblea dal commissario prefettizio) e l'immagine della stessa.

INTERROGAZIONE SULLE IRREGOLARITÀ RELATIVE ALLA GESTIONE DEL CARA DI MINEO (CATANIA)

(3-02948) (22 giugno 2016)

BERTOROTTA, DONNO, PUGLIA, GIARRUSSO, MORONESE, CAPPELLETTI, SCIBONA, SANTANGELO, TAVERNA, SERRA, CATALFO, GAETTI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno* - Premesso che:

in data 22 giugno 2016 diversi organi di stampa hanno diffuso la notizia, secondo la quale "Su delega della Procura della Repubblica di Caltagirone, la Squadra Mobile di Catania e del Commissariato di Caltagirone sta dando esecuzione a un decreto di perquisizione e sequestro nonché all'avviso di garanzia nei confronti di 6 persone, tutte indagate a vario titolo per falsità ideologica in atti pubblici e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai danni dello Stato e dell'Unione Europea" ("Rainews" del 22 giugno 2016);

risulta agli interroganti che: "I sei indagati dell'inchiesta della procura di Caltagirone sono Sebastiano Maccarrone, direttore Cara; Salvo Cali, presidente Cda Sisifo, consorzio di cooperative capofila dell'Ati fino a ottobre 2014; Giovanni Ferrera, direttore generale Consorzio 'Calatino Terra d'accoglienza'; Roberto Roccuzzo, consigliere delegato Sisifo; Cosimo Zurlo, ad 'Casa della solidarietà' consorzio coop dell'Ati fino da ottobre 2014 ad oggi e Andromaca Varasano, contabile del nuovo Cara Mineo" ("la Repubblica", edizione di Palermo del 22 giugno 2016);

ed ancora si apprende che "A seguito delle indagini del procedimento "Mafia Capitale", infatti, è stata avviata un'attività di investigazione allo scopo di accertare presunti illeciti nella gara d'appalto per la gestione triennale dei servizi del C.A.R.A. di Mineo (CataniaCt); tale gara fu ritenuta illegittima dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'analisi della contabilità relativa alle presenze giornaliere dei migranti ospiti del C.A.R.A. di Mineo ha evidenziato che sono stati rendicontati e corrisposti, negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, importi superiori a quelli dovuti, per un ammontare di circa un milione di euro. Sono tutt'ora in corso perquisizioni presso società in tutto il territorio nazionale" ("Rainews" del 22 giugno 2016);

considerato che:

dall'articolo tratto dal quotidiano "la Repubblica" si apprende che: "Il provvedimento della procura calatina scaturisce dagli esiti delle

investigazioni della polizia allo scopo di accertare presunti illeciti nella gara d'appalto, indetta il 24 aprile del 2014 per un importo stratosferico di quasi 97 milioni di euro per la gestione triennale dei servizi del Cara, Gara che fu ritenuta illegittima dall'Autorità Nazionale Anticorruzione guidata da Raffaele Cantone il 15 febbraio del 2015" ("la Repubblica" del 22 giugno 2016);

all'uopo si evidenzia come "L'input investigativo per la procura siciliana è arrivato dall'inchiesta su Mafia Capitale, ma l'indagine dei magistrati calatini non riguarda il filone principale sulla gara del 24 maggio 2014 ritenuta illegittima dal presidente dell'Anac Raffaele Cantone, di cui è titolare la procura di Catania" ("il Fatto Quotidiano", del 22 giugno 2016);

considerato inoltre che:

"Sul Cara di Mineo indagano in questo momento tre procure: quella di Caltagirone, quella di Catania e quella di Roma. A squarciare il velo sugli affari del centro richiedenti asilo furono per primi i magistrati coordinati da Giuseppe Pignatone, che indagavano su Massimo Carminati. Il Cara siciliano, capace di accogliere ufficialmente fino a tremila ospiti, è infatti un pezzo fondamentale del puzzle d'interessi degli uomini di Mafia Capitale: a cominciare da Luca Odevaine, l'ex vicecapo di gabinetto di Walter Veltroni in Campidoglio. È proprio lui a giocare un ruolo fondamentale nella gestione della gara d'appalto bandita nel 2014 per gestire il Cara." ("il Fatto Quotidiano" del 22 giugno 2016);

nella seduta n. 406 del 10 marzo 2015, veniva pubblicato l'atto di sindacato ispettivo 4-03599, presentato dalla prima firmataria del presente atto, con il quale veniva chiesto al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno: quali misure intendessero adottare, per quanto di competenza, al fine di verificare quanto accaduto in relazione alla gara di appalto indetta dal Consorzio Calatino Terra di Accoglienza, in base all'indicazione resa dall'Autorità nazionale anticorruzione con parere n. 15 del 25 febbraio 2015, anche con riferimento ai profili di illegittimità della stessa; se non ritenessero di procedere ad una revisione dello schema di capitolato d'appalto previsto dal citato decreto ministeriale del 2008 al fine di renderlo pienamente conforme alla normativa nazionale e comunitaria in materia di appalto; nonché quali iniziative di competenza il Governo intendesse intraprendere per verificare ed eliminare eventuali conflitti di interesse sussistenti in capo ad alcuni rappresentanti apicali, inclusi i commissari della commissione giudicatrice e i sindaci del Consorzio Calatino Terra di Accoglienza, e quali provvedimenti intendessero assumere per accertare le relative responsabilità;

considerato altresì che:

in data 15 dicembre 2015, nella seduta n. 553, veniva pubblicata l'interrogazione a risposta orale, 3-02444, con la quale veniva segnalato che da una visura camerale effettuata per "conoscere dettagli sulle attività, cariche e qualifiche relative al consorzio Nuovo Cara Mineo consorzio di cooperative sociali, società cooperativa sociale, con sede legale a Mineo, contrada Cucinella sn", è emerso che la società cooperativa in questione sia stata costituita in data 26 settembre 2014 e che le cariche aziendali risultano essere ricoperte dai signori Cosimo Zurlo, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione, nonché consigliere; Rocco Ferraro, nella qualità di vice presidente del consiglio di amministrazione, nonché consigliere; Camillo Aceto nella qualità di consigliere; Antonino Novello, nella qualità di consigliere ed infine Roberto Rocuzzo, nella qualità di consigliere, tutti in carica dalla stessa data;

fra i *petita* rivolti al Ministro dell'interno, mediante il citato atto di sindacato ispettivo, l'interrogante chiedeva di sapere se intendesse sollecitare, nell'ambito delle proprie competenze, un'attività di monitoraggio e di verifica, per il tramite del Prefetto, in relazione alla preoccupante situazione, nonché sull'opinabile composizione societaria del consorzio Nuovo Cara Mineo;

considerato infine che fra i 6 indagati dalla Procura di Caltagirone, ai quali sono stati notificati gli avvisi di garanzia per la presunta truffa da un milione di euro nella contabilità sulle presenze di migranti nel Cara di Mineo, emergerebbe il nome di Cosimo Zurlo, presidente del consiglio di amministrazione del consorzio Nuovo Cara Mineo, consorzio di cooperative sociali, nonché quello di Roberto Rocuzzo, quale consigliere dello stesso consorzio,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se intenda avviare, nel rispetto ed indipendentemente dalle indagini della magistratura in corso, le opportune iniziative di verifica, anche attraverso le Prefetture interessate, in relazione alla composizione societaria del consorzio in questione;

quali misure intenda comunque adottare in relazione alla preoccupante situazione che coinvolge il Cara di Mineo, che avrebbe comportato episodi di illegalità, quali i reati di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e di truffa aggravata per il conseguimento di

erogazioni pubbliche, ai danni dello Stato e dell'Unione europea, oggetto degli avvisi di garanzia descritti.

INTERROGAZIONE SULLA VICENDA GIUDIZIARIA A SEGUITO DELL'OMICIDIO DI ROCCO CHINNICI

(3-02064) (14 luglio 2015)

GIARRUSSO, BERTOROTTA, BULGARELLI, DONNO, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, LEZZI, MANGILI, MARTON, MORRA, NUGNES, SANTANGELO, SCIBONA, TAVERNA - *Al Ministro della giustizia* -
Premesso che:

il 29 luglio 1983 il consigliere istruttore Rocco Chinnici veniva ucciso dalla mafia insieme ai 2 carabinieri Mario Trapassi e Salvatore Bartolotta, e, a seguito della potente esplosione provocata da un'auto imbottita di esplosivo davanti alla sua abitazione, perdeva la vita anche Stefano Li Sacchi, il portiere dello stabile in cui viveva il giudice;

la strage avvenuta in via Pipitone Federico a Palermo, nota come la "strage Chinnici", è il primo episodio di terrorismo mafioso avvenuto in un tempo nel quale la mafia governava Palermo e determinava le scelte dell'amministrazione locale;

in base alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, era finito sotto inchiesta il presidente della Corte d'assise d'appello di Messina, Giuseppe Recupero, che aveva emesso la sentenza di assoluzione per insufficienza di prove nei confronti dei fratelli Michele e Salvatore Greco, *boss* della borgata palermitana di Ciaculli. Lo stesso veniva per questo definito "avvicinabile" in quanto, stando alle dichiarazioni di alcuni pentiti, sarebbe stato corrotto dalla mafia per influenzare l'esito del terzo processo d'appello, celebrato a Messina nel 1998;

considerato che:

la magistratura di Reggio Calabria, dove l'inchiesta che coinvolgeva il presidente Recupero era stata trasferita da Messina, si dichiarava incompetente a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio per concorso esterno in mafia e corruzione e trasferiva nuovamente il fascicolo alla procura della Repubblica di Palermo;

del fascicolo, spedito da Reggio il 7 luglio del 1998, per 15 anni non si è saputo più nulla;

a seguito delle ricerche effettuate da due giornalisti, Fabio De Pasquale ed Eleonora Iannelli, autori del libro "Così non si può vivere" dedicato alla strage Chinnici emergevano diversi interrogativi sulla mancata riapertura del procedimento e dagli stessi veniva inoltrata al procuratore della

Repubblica di Palermo la richiesta di revisionare l'*iter* del procedimento stesso;

il procuratore aggiunto di Palermo, Vittorio Teresi, ritrovava il fascicolo e accertava che non era mai avvenuta l'iscrizione del procedimento all'ufficio del Ruolo generale, quindi, nell'aprile 2013, apriva ufficialmente una nuova indagine per concorso in mafia e corruzione nei confronti del giudice messinese Giuseppe Recupero, per verificare se, come sostenuto da alcuni collaboratori di giustizia, la mafia avesse mai "corrotto" lo stesso magistrato per ottenere una sentenza favorevole;

le indagini della procura della Repubblica di Palermo sono durate solo pochi mesi a seguito della constatazione della morte avvenuta, circa 6 anni fa, del giudice Giuseppe Recupero;

considerato inoltre che il giudice per le indagini preliminari di Palermo ha accolto il 29 luglio 2014 la richiesta di archiviazione dell'indagine avanzata dai magistrati della procura della Repubblica di Palermo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non intenda, per quanto di propria competenza, adottare i provvedimenti necessari ad individuare eventuali responsabilità circa il presunto occultamento del fascicolo che riguarda una delle peggiori stragi del nostro Paese;

se, nei limiti delle proprie attribuzioni, non intenda assumere le opportune iniziative affinché vengano accertati i motivi della mancata iscrizione a ruolo del procedimento penale in questione, considerato che ad oggi restano ancora impuniti i responsabili della strage Chinnici.

INTERROGAZIONI SULLA RAZIONALIZZAZIONE DEI TRIBUNALI TERRITORIALI IN SARDEGNA

(3-02464) (22 dicembre 2015)

SERRA, PAGLINI, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, SANTANGELO, BUCCARELLA - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

con la legge n. 148 del 2011 e successivi decreti legislativi di attuazione, n. 155 e n. 156 del 2012, veniva avviata la prima riforma della geografia giudiziaria, con la quale è stato previsto il riordino e la razionalizzazione territoriale dei tribunali ordinari, degli uffici del pubblico ministero e degli uffici del giudice di pace. Con il decreto legislativo n. 14 del 2014 sono state emanate disposizioni correttive e di coordinamento allo scopo di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari;

le criticità presenti nella riforma hanno, fin da subito, messo in luce le disfunzioni del nuovo sistema; tra queste la più importante è stato il disagio arrecato al cittadino per la perdita del giudice di prossimità da cui derivano una serie di corollari. Difatti, con la riforma sono stati chiusi circa un 1.000 uffici di piccole dimensioni, asseritamente al fine di rendere i tribunali più efficienti e di ottimizzarne le risorse. La novella ha portato al taglio di 31 tribunali minori e di 37 procure, di 220 sezioni distaccate e di 667 uffici del giudice di pace. Nonostante l'intento perseguito, a parere degli interroganti, la riforma non ha incontrato e non ha soddisfatto, nei fatti, le esigenze e le richieste che gli operatori del settore della giustizia avanzano da tempo;

non pare ragionevole, a parere degli interroganti, ritenere che dal mero accorpamento delle sedi possa derivare il migliore funzionamento degli uffici giudiziari, così come è discutibile e non agevolmente apprezzabile l'entità del *quantum* del risparmio perseguito e realmente conseguito. Non sono poche, infatti, le sedi accorpanti che hanno mostrato di non possedere i requisiti necessari, anche in termini di spazio, per ospitare gli uffici accorpati; per questo si è posta la necessità di utilizzare nuove strutture. All'origine dell'attuazione della prima riforma sono sorti, infatti, numerosi problemi legati all'inadeguatezza delle strutture dei tribunali accorpanti ad ospitare quelli accorpati, e ciò ha cagionato il sovraffollamento delle aule di udienza e delle cancellerie, impedendo il regolare e proficuo svolgimento del lavoro e delle loro funzioni nell'interesse generale;

è appena il caso di rilevare che a cagione di ciò è sorta la necessità di stipulare contratti di locazione con soggetti privati, al fine di reperire i locali necessari per lo svolgimento delle attività quotidiane di udienza e di

cancelleria. In altri casi, invece, si è scelto di impiegare immobili di natura pubblica cambiandone la destinazione e adattandoli alle nuove funzioni, con tutto ciò che ne deriva, sotto il profilo economico, in ordine all'adempimento dei canoni di locazione e all'adeguamento delle strutture pubbliche al nuovo utilizzo;

è indubbio che l'intervento normativo abbia inciso, ragionevolmente, sul diritto alla giustizia che la Costituzione riserva ad ogni cittadino in condizioni di parità e uguaglianza con gli altri; così come emerge dal combinato disposto degli articoli 3 e 24 della Carta fondamentale. Diritto che si concreta anche nel godere di una giustizia di prossimità;

considerato che occorre valutare, altresì, gli ulteriori corollari che la perdita del giudice di prossimità produce. Vi sono, infatti, susseguenti pregiudizi per i cittadini se si considerano le frequenti precarie condizioni della mobilità in cui versano i territori interni delle regioni. Questo ostacola o rende, quanto meno, maggiormente oneroso per i cittadini percorrere le maggiori distanze per raggiungere i tribunali accorpanti. Tale scelta, dunque, si pone in contraddizione con le linee guida dettate dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa, in virtù delle quali viene riconosciuto il valore che assume l'accesso alla giustizia in termini di vicinanza dei cittadini ai tribunali (paragrafo 1.2 del documento della "The European Commission for efficiency of justice" GT QUAL del 2013). Nel documento si valutano gli aspetti deteriori derivanti dalle grandi distanze che separano i cittadini dai tribunali, evidenziando le difficoltà che ragionevolmente incontrano coloro che devono presenziare in udienza nelle prime ore del mattino. Ciò incide maggiormente per le persone anziane e per coloro che non hanno la disponibilità di un mezzo di trasporto proprio;

considerato inoltre che:

dalla relazione tecnica sulle misure per l'ulteriore razionalizzazione della geografia giudiziaria recante la data del 13 agosto 2015, emerge, incontrovertibilmente, l'intenzione di abbandonare i criteri propri della cosiddetta prima riforma, consistenti nel garantire il mantenimento di 3 tribunali per ogni distretto di corte d'appello, nonché il divieto di soppressione dei tribunali con sede nei capoluoghi di provincia, a prescindere dal soddisfacimento o meno degli *standard* minimi di efficienza individuati in sede ministeriale;

recentemente veniva istituita, presso il Ministero della giustizia, una commissione di studio, presieduta dal professor Michele Vietti, con

l'incarico di redigere lo schema di progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario che prevede, tra gli altri obiettivi perseguiti, un ulteriore intervento in materia di geografia giudiziaria. I profili, oggetto di studio, attengono alla distribuzione territoriale delle corti di appello, delle procure generali presso le corti di appello, dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica;

lo studio verrà presentato entro il prossimo 31 dicembre 2015 al Parlamento. In virtù di quanto appreso da fonti di stampa ("Il Sole 24 ore" *on line* del 25 ottobre 2015), lo studio, nell'intervenire sulla distribuzione territoriale delle corti d'appello, disegna un sistema mono regionale e, quindi, riconosce un solo distretto di corte di appello con sede nei capoluoghi di regione;

il professor Vietti, di recente, incontrava una delegazione del Consiglio nazionale forense (CNF) confermando la volontà di mantenere in essere solo 12 corti d'appello a fronte delle 26 attuali, di superare il rapporto di almeno 3 tribunali per ogni distretto di corte d'appello e di superare la regola che vieta la soppressione dei tribunali con sede nei capoluoghi di provincia;

considerato altresì che:

se quanto esposto verrà confermato, in Sardegna resterà in essere il solo distretto di corte d'appello di Cagliari con la conseguente soppressione della corte d'appello di Sassari. Orbene, tale scelta andrebbe a detrimento non solo degli avvocati, che saranno costretti a percorrere distanze maggiori anche per partecipare ad una sola udienza, ma soprattutto dei cittadini sui quali ricadranno gli ulteriori costi sostenuti dai difensori per svolgere il loro incarico;

è verosimile, dunque, che questa, che ormai viene definita la seconda riforma della geografia giudiziaria, porti alla realizzazione della paventata soppressione del tribunale ordinario di Oristano, eccellenza sarda, che ha saputo, nonostante le obiettive e contingenti difficoltà, rappresentare un valido presidio di giustizia per il territorio dell'oristanese (la provincia di Oristano è annoverata tra le provincie italiane con il più basso tasso di criminalità). A riprova di ciò, vi è la notevole celerità nella definizione dei procedimenti, tanto che nell'anno 2014 a fronte di 6.792 nuovi procedimenti, sono stati ben 7.027 quelli definiti, in tal modo è stato smaltito parte dell'arretrato pendente. Il processo civile telematico (PCT) e tutti gli altri servizi informatici, poi, sono stati ottimizzati, tanto che i giudici civili, sia togati che onorari, sono dotati di *consolle* per la

verbalizzazione telematica in udienza, a differenza di altri tribunali ove tali attività stentano ancora a raggiungere livelli ottimali;

occorre valutare, tra gli elementi che militano a favore del mantenimento in attività del tribunale di Oristano, la dotazione dello stesso di una sala per l'ascolto protetto dei minori, unico esempio in tutto il territorio regionale in grado di soddisfare *standard* altissimi di qualità in termini di modernità e di impiego delle migliori tecnologie a disposizione;

è necessario considerare, inoltre, che le particolari e disagiati condizioni di mobilità sussistenti in Sardegna a causa delle carenze del servizio del trasporto pubblico, nonché a causa dello stato estremamente precario delle vie di comunicazione, richiedono, *a fortiori*, un'attenta e prudente valutazione che dovrebbe indurre a considerare irragionevole la scelta di sopprimere il tribunale di Oristano;

alla stessa stregua deve considerarsi l'ipotesi della chiusura del tribunale di Lanusei, fondamentale presidio di giustizia presente in Ogliastra. Anch'esso rappresenta un'eccellenza sia in ordine ai tempi ridotti per la definizione dei procedimenti, sia all'arretrato; sotto questo profilo è il terzo tribunale del Mezzogiorno e tra i primi 30 in Italia. Sono circa 200 i procedimenti che ogni giorno vengono trattati;

la chiusura genererebbe gravissimi disagi anche in considerazione dell'orografia della zona e dell'isola in generale. Occorre considerare, infatti, che se un *teste* dovesse recarsi da Seui, piccolo comune ogliastrino, al tribunale di Cagliari o di Nuoro, impiegherebbe diverse ore a causa della mancanza o, comunque, dell'estrema carenza dei trasporti che caratterizza il luogo. Peraltro, la mancata comparizione del *teste* in udienza potrebbe indurre il giudice ad irrogare una sanzione pecuniaria nei suoi confronti;

per questi motivi, anche in questo caso, la scelta della soppressione di questo presidio di giustizia dovrebbe essere ritenuta irragionevole,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle determinazioni che la commissione di studio istituita presso il Ministero della giustizia ha assunto e dovrà assumere, in ordine alla scelta di superare le regole del mantenimento di almeno 3 tribunali per ogni distretto di corte d'appello e del divieto di soppressione dei tribunali con sede nei capoluoghi di provincia;

se, considerate le precarie e disagiate condizioni dei trasporti e della mobilità sussistenti in Sardegna, sia opportuno, in ordine all'intervento di

riorganizzazione territoriale delle corti d'appello, adottare anche nella regione un sistema mono regionale, laddove sarebbe più prudente garantire il proseguimento delle funzioni della sezione distaccata di Sassari;

se ritenga ragionevole, viste le considerazioni in ordine ai tribunali di Oristano e Lanusei e alla loro importanza per la Sardegna, adottare, eventualmente, la scelta volta alla soppressione di questi presidi di giustizia, anche in considerazione delle importanti difficoltà in cui versano i trasporti nella regione.

(3-03074) (1 agosto 2016)

SERRA, CAPPELLETTI, SANTANGELO, BERTOROTTA, GIARRUSSO, MORRA, MORONESE - *Al Ministro della giustizia* -
Premesso che:

con la legge n. 148 del 2011 e successivi decreti legislativi di attuazione, n. 155 e n. 156 del 2012, veniva avviata la prima riforma della geografia giudiziaria, con la quale è stato previsto il riordino e la razionalizzazione territoriale dei tribunali ordinari, degli uffici del pubblico ministero e degli uffici del giudice di pace. Con il decreto legislativo n. 14 del 2014 sono state emanate disposizioni correttive e di coordinamento allo scopo di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari;

le criticità presenti nella riforma hanno, fin da subito, messo in luce le disfunzioni del nuovo sistema; tra queste la più importante è stato il disagio arrecato al cittadino per la perdita del giudice di prossimità, da cui deriva una serie di corollari. Difatti, con la riforma sono stati chiusi circa 1.000 uffici di piccole dimensioni, asseritamente al fine di rendere i tribunali più efficienti e di ottimizzarne le risorse. La riforma ha portato al taglio di 31 tribunali minori e di 37 procure, di 220 sezioni distaccate e di 667 uffici del giudice di pace. Nonostante l'intento perseguito, a parere degli interroganti, la riforma non ha soddisfatto, nei fatti, le esigenze e le richieste che gli operatori del settore della giustizia avanzano da tempo;

non pare agli interroganti ragionevole ritenere che dal mero accorpamento delle sedi possa derivare il migliore funzionamento degli uffici giudiziari, così come è discutibile e non agevolmente apprezzabile l'entità del *quantum* del risparmio perseguito e realmente conseguito. Non sono poche, infatti, le sedi accorpanti che hanno mostrato di non possedere i requisiti necessari, anche in termini di spazio, per ospitare gli uffici accorpati; per questo si è posta la necessità di utilizzare nuove strutture. All'origine

dell'attuazione della prima riforma sono sorti, infatti, numerosi problemi legati all'inadeguatezza delle strutture dei tribunali accorpanti ad ospitare quelli accorpati, e ciò ha cagionato il sovraffollamento delle aule di udienza e delle cancellerie, impedendo il regolare e proficuo svolgimento del lavoro e delle loro funzioni nell'interesse generale;

è appena il caso di rilevare che a cagione di ciò è sorta la necessità di stipulare dei contratti di locazione con soggetti privati, al fine di reperire i locali necessari per lo svolgimento delle attività quotidiane di udienza e di cancelleria. In altri casi, invece, si è scelto di impiegare immobili di natura pubblica cambiandone la destinazione e adattandoli alle nuove funzioni, con tutto ciò che ne deriva, sotto il profilo economico, in ordine all'adempimento dei canoni di locazione e all'adeguamento delle strutture pubbliche al nuovo utilizzo;

è indubbio che l'intervento normativo abbia inciso, ragionevolmente, sul diritto alla giustizia che la Costituzione riserva ad ogni cittadino in condizioni di parità e uguaglianza con gli altri, così come emerge dal combinato disposto degli articoli 3 e 24 della Carta fondamentale, diritto che si concreta anche nel godere di una giustizia di prossimità;

considerato che:

occorre valutare, altresì, gli ulteriori corollari che la perdita del giudice di prossimità produce. Vi sono, infatti, susseguenti pregiudizi per i cittadini se si considerano le frequenti precarie condizioni della mobilità in cui versano i territori interni delle regioni. Questo ostacola o rende, quanto meno, maggiormente oneroso per i cittadini percorrere le maggiori distanze per raggiungere i tribunali accorpanti. Tale scelta, dunque, si pone in contraddizione con le linee guida dettate dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa, in virtù delle quali viene riconosciuto il valore che assume l'accesso alla giustizia in termini di vicinanza dei cittadini ai tribunali, come si vede al paragrafo 1.2 del documento della commissione GT QUAL del 2013;

nel documento si valutano gli aspetti deteriori derivanti dalle grandi distanze che separano i cittadini dai tribunali, evidenziando le difficoltà che ragionevolmente incontrano coloro che devono presenziare in udienza nelle prime ore del mattino. Ciò incide maggiormente per le persone anziane e per coloro che non hanno la disponibilità di un mezzo di trasporto proprio;

dalla relazione tecnica sulle misure per l'ulteriore razionalizzazione della geografia giudiziaria recante la data del 13 agosto 2015, emerge, incontrovertibilmente, l'intenzione di abbandonare i criteri propri della

cosiddetta prima riforma, consistenti nel garantire il mantenimento di 3 tribunali per ogni distretto di corte d'appello, nonché il divieto di soppressione dei tribunali con sede nei capoluoghi di provincia, a prescindere dal soddisfacimento o meno degli *standard* minimi di efficienza individuati in sede ministeriale;

il 12 agosto 2015 veniva istituita, con decreto del Ministro in indirizzo presso il Ministero, una commissione di studio, presieduta dal professor Michele Vietti, con l'incarico di redigere lo schema di progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario che prevede, tra gli altri obiettivi perseguiti, un ulteriore intervento in materia di geografia giudiziaria. I profili oggetto di studio attengono alla distribuzione territoriale delle corti di appello, delle procure generali presso le corti di appello, alla soppressione delle sezioni distaccate delle corti d'appello e relative procure generali, dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica;

la commissione ha concluso i propri lavori prima del termine che le era stato assegnato; il testo prodotto, articolato e complesso, necessita di uno studio approfondito e particolareggiato; allo stato, dunque, non è possibile trarre delle conclusioni complete in merito agli effetti che potrebbe produrre, considerate le molteplici luci e ombre per i piccoli tribunali o, come li definisce la commissione, dei tribunali "intangibili";

considerato inoltre che:

risulta apprezzabile, a parere degli interroganti, il recepimento di alcuni dei più importanti suggerimenti e delle istanze formulati dalle principali istituzioni forensi: consiglio nazionale forense (CNF), organismo unitario dell'avvocatura (OUA), coordinamento nazionale degli ordini minori e dal coordinamento degli ordini. Si tratta, nello specifico, di ciò che più interessa alla Sardegna, ovvero l'inserimento del criterio dell'"intangibilità" dei tribunali, in ragione della situazione infrastrutturale sussistente. Si fa riferimento alla proposta di base che, più che il riequilibrio, suggerisce la riduzione *tout court* dei tribunali, come si evince in un passaggio: "decine di Tribunali";

il quadro generale è ancora poco nitido e assai composito. Peraltro, la commissione sostiene fermamente la soppressione del criterio inerente alla cosiddetta regola del tre e di quello dei tribunali nei capoluoghi di provincia, che avevano permesso il mantenimento di "decine di Tribunali", come evidenziato nella stessa relazione, ed in particolare di tutti e 6 i presidi sardi;

la relazione, a parere degli interroganti, potrebbe, essendo una mera relazione di una commissione ministeriale, essere superata e ritenuta non soddisfacente dal Ministro, tuttavia non si può ignorare che si tratti di una commissione istituita da lui stesso, e dunque, con precise finalità e con una composizione assai significativa ed importante. Risulta, inoltre, che una seconda fase della revisione delle circoscrizioni giudiziarie è nei programmi del Ministro, nonostante lui stesso abbia assunto una posizione ondivaga, anche escludendo espressamente tale ipotesi in alcune occasioni, allo stesso modo di quanto manifestato in precedenza rispetto alla circostanza che la commissione Vietti non si stesse occupando degli uffici di primo grado;

il Consiglio superiore della magistratura si è espresso di recente (27 luglio 2016, come riportato dal quotidiano "l'Unione Sarda" del 28 luglio 2016) in maniera negativa sulla proposta della commissione ministeriale in ordine alla soppressione dei tribunali minori in realtà territoriali peculiari, come la Sardegna. Il presidente della terza commissione, dottor Luca Forteleoni, ha sottolineato la necessità di non eliminare le sezioni distaccate di tribunale, affermando che: «non possono essere eliminate senza considerare le specificità territoriali che circondano i distretti. Il riferimento è diretto, nello specifico, alla realtà sarda "caratterizzata da forti criticità territoriali, specie per quanto riguarda i servizi di trasporto". Eliminare le sezioni distaccate nella regione Sardegna "significa ridurre, se non eliminare il valore costituito dalla prossimità dei servizi giudiziari rispetto agli utenti, ai cittadini"»;

considerato ulteriormente che, a parere degli interroganti:

occorre, inoltre, valutare gli effetti che potrebbero riverberarsi su tribunali a seguito della soppressione delle corti di appello, e nel caso di specie, per quel che riguarda la Sardegna, in ordine alle conseguenze derivanti dalla soppressione della sezione distaccata di Sassari. Difatti, da una prima lettura della relazione, essa sembrerebbe destinata, parrebbe, alla soppressione. L'avvocatura è consapevole del fatto che difendere i tribunali significa difendere le corti d'appello. E che una corte, con uno o due tribunali, è in gravissimo pericolo;

il risultato ottenuto con l'inserimento del criterio della situazione infrastrutturale concreta, ovvero mediante la valutazione della condizione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata. Si tratta di un criterio che, seppur relativo e discutibile, milita affinché siano valutate e sostenute le peculiarità della Sardegna da parte del Ministro e del Governo tutto;

in caso contrario, in Sardegna resterebbe il solo distretto di corte d'appello di Cagliari con la conseguente soppressione della corte d'appello di Sassari. Orbene, tale scelta andrebbe a detrimento non solo degli avvocati, che sarebbero costretti a percorrere distanze maggiori anche per partecipare ad una sola udienza, ma soprattutto dei cittadini sui quali ricadranno gli ulteriori costi sostenuti dai difensori per svolgere il loro incarico. Occorre considerare, inoltre, la conseguente soppressione del tribunale per i minorenni e del tribunale di sorveglianza nel nord Sardegna (attualmente istituiti presso la sezione di corte a Sassari), che determinerebbero un sensibile aumento di costi (e di disagi) per l'utenza (si pensi al viaggio dall'isola della Maddalena a Cagliari) e per lo Stato con l'indubitabile aumento del numero delle corte della Polizia giudiziaria per le traduzioni dei detenuti (dal carcere di Tempio a Cagliari, per esempio);

è verosimile, dunque, che questa che ormai viene definita la seconda riforma della geografia giudiziaria porti alla realizzazione della paventata soppressione del tribunale ordinario di Oristano, eccellenza sarda, che ha saputo, nonostante le obiettive e contingenti difficoltà, rappresentare un valido presidio di giustizia per il territorio dell'oristanese (la provincia di Oristano è annoverata tra le province italiane con il più basso tasso di criminalità). A riprova di ciò, vi è la notevole celerità nella definizione dei procedimenti, tanto che nell'anno 2014 a fronte di 6.792 nuovi procedimenti, sono stati ben 7.027 quelli definiti, in tal modo è stato smaltito parte dell'arretrato pendente. Il processo civile telematico (PCT) e tutti gli altri servizi informatici, poi, sono stati ottimizzati, tanto che i giudici civili, sia togati che onorari, sono dotati di *consolle* per la verbalizzazione telematica in udienza, a differenza di altri tribunali ove tali attività stentano ancora a raggiungere livelli ottimali;

occorre valutare tra gli elementi che militano a favore del mantenimento in attività del tribunale di Oristano la dotazione dello stesso di una sala per l'ascolto protetto dei minori, unico esempio in tutto il territorio regionale in grado di soddisfare *standard* altissimi di qualità in termini di modernità e di impiego delle migliori tecnologie a disposizione;

è necessario considerare, inoltre, che le particolari e disagiati condizioni di mobilità sussistenti in Sardegna a causa delle carenze del servizio del trasporto pubblico, nonché a causa dello stato estremamente precario delle vie di comunicazione, richiedono, *a fortiori*, un'attenta e prudente valutazione che dovrebbe indurre a considerare irragionevole la scelta di sopprimere il tribunale di Oristano;

alla stessa stregua deve considerarsi l'ipotesi della chiusura del tribunale di Lanusei, fondamentale presidio di giustizia presente in Ogliastra. Anch'esso rappresenta un'eccellenza sia in ordine ai tempi ridotti per la definizione dei procedimenti, sia all'arretrato; sotto questo profilo è il terzo tribunale del Mezzogiorno e tra i primi 30 in Italia. Sono circa 200 i procedimenti che ogni giorno vengono trattati;

la chiusura genererebbe gravissimi disagi anche in considerazione dell'orografia della zona e dell'isola in generale. Occorre considerare, infatti, che se un *teste* dovesse recarsi da Seui, piccolo comune ogliastrino, al tribunale di Cagliari o di Nuoro, impiegherebbe diverse ore a causa della mancanza o, comunque, dell'estrema carenza dei trasporti. Peraltro, la mancata comparizione del *teste* in udienza potrebbe indurre il giudice ad irrogare una sanzione pecuniaria nei suoi confronti;

per questi motivi, anche in questo caso, la scelta della soppressione del presidio di giustizia dovrebbe essere ritenuta irragionevole,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda recepire le determinazioni della commissione Vietti in ordine alla scelta di superare le regole del mantenimento di almeno 3 tribunali per ogni distretto di corte d'appello e del divieto di soppressione dei tribunali con sede nei capoluoghi di provincia;

se, considerate le precarie e disagiate condizioni dei trasporti e della mobilità sussistenti in Sardegna, sia opportuno, in ordine all'intervento di riorganizzazione territoriale delle corti d'appello, adottare, anche in questa regione, un sistema mono regionale, laddove sarebbe più prudente garantire il proseguimento delle funzioni della sezione distaccata di Sassari;

se ritenga ragionevole, viste le considerazioni in ordine ai tribunali di Oristano e Lanusei e alla loro importanza per la Sardegna, adottare la scelta volta alla soppressione di questi presidi di giustizia, anche in considerazione delle importanti difficoltà in cui versano i trasporti nella regione e alla luce delle recenti considerazioni del Consiglio superiore della magistratura che ha affermato chiaramente il proprio disaccordo e contrarietà in ordine alla soppressione delle sedi distaccate di tribunale.

INTERROGAZIONE SU UNA MIGLIORE RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO DI GIUSTIZIA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA PROCURA DI BARI

(3-02865) (18 maggio 2016)

D'AMBROSIO LETTIERI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

il procuratore della Repubblica di Bari, Giuseppe Volpe, come ampiamente riportato dalla stampa (vedi "il Fatto Quotidiano" del 6 maggio 2016) ha inviato al Ministro in indirizzo una lettera, datata 4 maggio 2016, relativa al collasso della Procura distrettuale di Bari, per carenza di personale amministrativo;

nella missiva il procuratore documenta lo stato della Procura di Bari "a futura memoria" e invita il Ministro a visitare personalmente i luoghi, affinché possa constatare di persona "in quali gravi e irresolubili problemi" si dibattano;

nella citata missiva si sottolinea che: la Procura di Bari, secondo la classificazione dello stesso Ministero, è un ufficio di dimensioni "molto grandi", in ragione del numero di abitanti nel territorio di competenza e del conseguente carico di lavoro (a Bari e provincia opera un numero incredibilmente alto di *clan* mafiosi e nei decenni si sono accumulati centinaia di reati di mafia, tuttora irrisolti); i direttori amministrativi hanno più volte lamentato l'urgente necessità di nuove assegnazioni di personale per i servizi da loro diretti: a fronte di 10 dipendenti che si avviano alla pensione, ad oggi, è prevista una sola nuova assunzione, a mezzo del bando sulla mobilità; il personale in servizio, anche in ragione dell'età avanzata, è sovente assente in maniera prolungata per malattia o per l'assistenza a congiunti anziani; non meno rilevanti sono, poi, i gravi e costanti inadempimenti e ritardi nella liquidazione dei compensi e delle spese;

premessi, inoltre, che:

la missiva prosegue sottolineando che, in terra di mafie, è imprescindibile "assicurare alla giustizia feroci e sanguinosi criminali (che vessano anche i cittadini comuni, soprattutto imprenditori, con pesanti richieste estorsive e conseguente intimidazione della popolazione) e fare le indagini in materia di reati contro la pubblica amministrazione (segnatamente per corruzione) pur non tralasciando quelle per reati comuni senza selezionare ciò che è prioritario poiché questo si tradurrebbe, nei fatti, in un accantonamento di pratiche";

il procuratore di Bari, nella lettera, definisce "espedienti" le misure adottate dal Governo per garantire i servizi inerenti alla giustizia, ovvero l'utilizzo di lavoratori in regime assistenziale, con contributo regionale, oppure di volontari che prestano la loro opera senza retribuzione, o ancora il prelievo di personale dalle sezioni di Polizia giudiziaria;

il procuratore ritiene che tali "espedienti" non siano sufficienti a consentire il raggiungimento degli *standard* minimi di specializzazione che il personale dipendente del Ministero è, invece, in grado di garantire;

il procuratore definisce, altresì, pressoché nulla l'incidenza delle riforme poste in essere dal Governo: l'improcedibilità per la particolare tenuità del fatto avrebbe comportato un aggravio delle incombenze e la depenalizzazione di alcuni reati del codice penale avrebbe avuto effetti limitatissimi;

considerato che:

nelle ultime settimane, il Presidente del Consiglio dei ministri ha più volte sollecitato i magistrati a fare in fretta i processi, oltre a concludere le inchieste, in modo da avere, in tempi brevi, le sentenze;

secondo la descrizione fatta dal procuratore di Bari, la macchina giudiziaria sembrerebbe non essere in grado di procedere secondo *standard* minimi di funzionamento;

il buon funzionamento del sistema giudiziario contribuirebbe certamente a migliorare il *rating* del nostro Paese, sia nei confronti dei cittadini italiani, che degli investitori stranieri;

considerato, inoltre, che:

il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha istituito il fondo unico di giustizia, nel quale dovrebbero confluire le somme di denaro e i titoli sequestrati, confiscati o derivanti da procedimenti giudiziari civili, penali o amministrativi;

parte delle somme del fondo, gestito da Equitalia Giustizia, può essere utilizzata fino a una percentuale non superiore al 30 per cento e ripartita secondo un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; in particolare, al Ministero può essere assegnata una quota non inferiore a un terzo, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

preso atto che gli organi giurisdizionali dovrebbero essere posti nelle condizioni di esercitare le proprie funzioni,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo inerenti alla lettera inviata dal procuratore di Bari citata;

se ritenga opportuno intervenire, al fine di modificare le misure adottate in tema di *turnover* del personale, predisponendo apposite norme atte a garantire specificamente un'implementazione dell'organico delle procure, con particolare riferimento alla Procura di Bari;

se ritenga opportuno intervenire, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni, al fine di eliminare i ritardi cronici fin qui registrati nella liquidazione dei compensi e delle spese attinenti ai servizi giudiziari;

se ritenga opportuno intervenire al fine di modificare le misure del codice penale adottate in tema di improcedibilità per tenuità del fatto e di depenalizzazione di alcuni reati, al fine di venire incontro alle esigenze di buon funzionamento della macchina giudiziaria e consentire, effettivamente, ai magistrati di svolgere adeguatamente i loro compiti e giungere a sentenza in tempi rapidi, come da tutti auspicato, anche dal Presidente del Consiglio dei ministri;

se, stante l'insufficienza conclamata di risorse, ritenga opportuno utilizzare, e in quale misura, parte delle somme sequestrate o confiscate che affluiscono al fondo unico di giustizia e destinate al Ministero, per risolvere le criticità in cui versa l'amministrazione giudiziaria, con particolare riferimento agli uffici giudiziari baresi;

quale sia l'ammontare e quale la ripartizione delle quote del fondo unico di giustizia per l'anno 2015 e se le stesse siano state distribuite;

quale sia l'ammontare e quale la ripartizione delle quote del fondo unico di giustizia per l'anno 2016 e se le stesse siano state distribuite.

INTERROGAZIONE SUL SOVRAFFOLLAMENTO DELLE CARCERI E SULLA CARENZA DI ORGANICO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA, IN PARTICOLARE IN PUGLIA

(3-02884) (24 maggio 2016)

D'AMBROSIO LETTIERI - *Ai Ministri della giustizia e della salute* -
Premesso che:

il 30 aprile 2016, secondo quanto riportato da tutta la stampa locale, intorno alle ore 21 circa, la Casa circondariale di Taranto, sezione B, è stata teatro di una rivolta inscenata da un gruppo di detenuti;

all'origine della rivolta sarebbe una punizione, ovvero l'esclusione dalle attività ricreative, inflitta ad un detenuto, compagno di cella dei rivoltosi, che nei giorni precedenti aveva, a sua volta, aggredito un agente della Polizia penitenziaria;

i detenuti avrebbero iniziato a protestare all'interno delle celle, battendo sulle inferriate e lanciando bombolette preincendiarie, di cui una esplosa; successivamente, gli agenti sarebbero stati violentemente aggrediti, mentre provvedevano a far uscire i detenuti medesimi dalle celle per evitare che al loro interno divampasse un incendio;

un agente sarebbe stato costretto a ricorrere alle cure dei medici;

premesse inoltre, che:

il sindacato autonomo di Polizia penitenziaria ha rilevato che "le strutture detentive italiane si sono ridotte a meri depositi di vite umane: sono ben 11 le Regioni che hanno superato la capienza tollerabile";

tra queste, c'è anche la Regione Puglia, dove si registra una situazione di profonda difficoltà e di disagio vissuto sia dai detenuti sia dal personale penitenziario, anche quando quest'ultimo è guidato da profili dotati di grande competenza e professionalità e vocazione al servizio;

secondo lo stesso sindacato, inoltre, il citato episodio, al pari di altri che si sono registrati nelle carceri della Puglia negli ultimi mesi, rappresenta un evidente salto di qualità in termini di strategia adottata dalle organizzazioni criminali per intimidire il corpo di Polizia, pressoché abbandonato a se stesso;

premesse infine, che restano particolarmente critiche tutte le problematiche connesse al sovraffollamento delle carceri, alle carenze degli organici del

personale penitenziario, alla detenzione preventiva, nonché all'attuazione delle procedure sanitarie, in particolare per i detenuti psichiatrici;

ritenuto che:

sulla base del disposto del decreto-legge n. 52 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2014, recante "Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", a decorrere dal 1° aprile 2015 le misure di sicurezza detentive del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione alla casa di cura e custodia dovevano essere eseguite presso le nuove strutture residenziali socio-sanitarie, denominate residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS);

nella relazione del Governo al Parlamento del dicembre 2015, "sul processo di superamento degli OPG, sullo stato di attuazione della realizzazione delle REMS e adempimenti seguiti alla diffida del Governo alle Regioni inadempienti", si legge "la Regione Puglia ha rimodulato il programma approvato con D.M 19 dicembre 2013, presentando un nuovo programma che dispone l'utilizzo di una quota parte delle risorse assegnate per la realizzazione di una REMS a Carovigno, approvato con D.M. 4 marzo 2015. Ha successivamente presentato un ulteriore programma per la realizzazione di una seconda REMS a Spinazzola approvato con D.M. 30 aprile 2015. Le risorse residue saranno utilizzate dalla Regione per il rafforzamento dei servizi territoriali dei Dipartimenti di salute mentale: si resta ancora in attesa del relativo atto formale";

su una programmazione definitiva di 38 posti letto, la Puglia ha attivato dal 1° dicembre 2015 la REMS di Spinazzola (Barletta-Andria-Trani) di 20 posti letto, mentre la seconda REMS sarà presumibilmente attivata nel mese di settembre 2016;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2015 la Regione è stata diffidata a garantire entro 30 giorni la presa in carico dei propri residenti internati negli ex ospedali psichiatrici giudiziari e di quelli raggiunti da misure di sicurezza provvisorie;

considerato che:

alla luce dei troppi ritardi, di troppe proroghe richieste e soprattutto di troppi errori commessi dalle regioni, il Governo a febbraio 2016, ha proceduto, attraverso uno schema di delibera del Consiglio dei ministri, a commissariare le Regioni inadempienti con il Sottosegretario alla Giustizia e garante dei detenuti, per promuovere la completa attuazione della legge nelle regioni inadempienti (Calabria, Abruzzo, Piemonte, Veneto, Toscana

e Puglia) e per sollecitare le altre a completare il percorso di superamento degli Opg, trovando posto nelle Rems ai pazienti provenienti dal proprio territorio;

la nomina è stata poi presentata in Conferenza Stato-Regioni, ma non ha avuto parere favorevole;

considerato inoltre, che per quanto risulta all'interrogante:

una situazione drammatica e apparentemente senza via d'uscita è quella in cui versano le condizioni, l'organizzazione e la vivibilità lavorative del personale di Polizia penitenziaria negli istituti penitenziari dell'intero territorio nazionale e, in particolare, della Regione Puglia;

a fronte di un sovraffollamento delle infrastrutture penitenziarie che, solo numericamente attenuato, ma non in Puglia, rispetto ai decorsi anni, è comunque di ardua sopportazione in ragione delle gravissime carenze, oltre che degli immobili ormai vetusti, degli organici del personale di Polizia penitenziaria;

il personale penitenziario, progressivamente invecchiato, oltre a vivere situazioni di emergenza ormai cronicizzate, si trova a dover anche prestare assistenza sanitaria a taluni detenuti con conseguente ulteriore logoramento fisico e mentale e assumendo la responsabilità di atti che non rientrano nelle specifiche competenze;

considerato infine, che:

la situazione in cui versano le carceri pugliesi è tale da pregiudicare la qualità della vita sia del personale penitenziario che dei detenuti;

fatto salvo l'impegno delle istituzioni a tutela dei detenuti e della loro dignità, non è più rinviabile un intervento a tutela di tutti coloro che, all'interno delle case circondariali, prestano la loro attività lavorativa;

fatto salvo, parimenti, l'impegno per addivenire ad un sistema penitenziario che punti realmente al reinserimento dei detenuti nella società, risulta irrinviabile l'investimento sulle risorse umane, formando il personale, coprendo le carenze degli organici ai vari livelli e valorizzando il lavoro della Polizia penitenziaria che spesso opera in condizioni non adeguate;

preso atto che:

occorre porre l'accento sulle condizioni lavorative e professionali della Polizia penitenziaria che, ad oggi, opera in maniera pressoché esclusiva, con le proprie forze esigue, per garantire la sicurezza e l'ordine all'interno delle carceri;

nel carcere di Taranto, in particolare, la dotazione organica del personale della Polizia penitenziaria avrebbe una carenza pari a 50 unità,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, per quanto di loro competenza, siano a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative e, in quali tempi, vogliano intraprendere, al fine di dotare le Regioni inadempienti alla legge, ed in particolare la Regione Puglia, delle strutture residenziali per l'esecuzione di misure di sicurezza alternative agli OPG, con personale ed educatori adeguati alle esigenze dei detenuti psichiatrici;

se sia allo studio un programma di ammodernamento delle strutture restrittive, pugliesi, con un'adeguata assegnazione di risorse umane collocabili al loro interno;

se, in quali modi e in quali tempi, intendano intervenire al fine di implementare, con urgenza, l'organico di agenti di Polizia penitenziaria nelle strutture penitenziarie ed in particolare, in dotazione al carcere di Taranto;

quali iniziative vogliano intraprendere, al fine di verificare lo stato in cui versa la casa circondariale di Taranto, con particolare riguardo alla struttura, all'organizzazione del lavoro al suo interno e al recupero strutturale delle aree destinate alle attività sociali e di culto;

con quali iniziative intendano intervenire, al fine di evitare che episodi come quello narrato in premessa abbiano a ripetersi.

**INTERROGAZIONE SUL SERVIZIO DI SCORTA ALL'EX
PRESIDENTE DELLA SEZIONE MISURE CAUTELARI DEL
TRIBUNALE DI PALERMO, SILVANA SAGUTO**

(3-03051) (21 luglio 2016) (Già 4-04756) (29 ottobre 2015)

ROMANI Maurizio, BENCINI - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno* -
Premesso che:

l'ex presidente della sezione misure cautelari del Tribunale di Palermo, Silvana Saguto, è al centro di un'inchiesta della procura di Caltanissetta sulla gestione dei beni sequestrati alla mafia;

il Ministro della giustizia ed il procuratore generale presso la Corte di cassazione Pasquale Ciccolo hanno promosso l'azione disciplinare sulla base di una serie di capi di imputazione di enorme gravità che hanno spinto a chiedere la sospensione cautelare delle funzioni ed il collocamento fuori dai ruoli della magistratura;

il Ministro della giustizia si è espresso pubblicamente contro la violazione dei doveri di imparzialità e correttezza contestando l'uso distorto della funzione giudiziaria per interessi privati, peraltro in un contesto che inevitabilmente investe la credibilità stessa della risposta delle istituzioni al fenomeno mafioso;

il procuratore generale presso la Cassazione ha rilevato che da queste gravi condotte è derivata una lesione non solo della credibilità personale del magistrato, ma un danno alla credibilità della giurisdizione che non può sopportare episodi di tale degrado. Si tratta infatti di condotte che, già riprovevoli per ogni magistrato, è arduo perfino concepire che possano avere così a lungo allignato all'interno di un ufficio le cui centralità e delicatezza nel contrasto alla criminalità mafiosa sono state ingiuriate, specie dalla sua presidente;

Silvana Saguto avrebbe caldeggiato l'assunzione e il conferimento di incarichi ad altre persone a lei legate da rapporti di conoscenza o amicizia e avrebbe affidato indebitamente ad altri la formazione di provvedimenti giurisdizionali propri del suo ufficio. Avrebbe inoltre divulgato notizie riservate e, infine, utilizzato e abusato della sua qualità di presidente della sezione del Tribunale, al fine di ottenere ingiusti favori da un amministratore di un'impresa sottoposta ad amministrazione giudiziaria;

un'altra vicenda desumibile dai capi di imputazione riguarda invece il prefetto di Palermo. L'ex presidente Saguto avrebbe infatti usato la propria

scorta per il ritiro presso una lavanderia di un capo di abbigliamento del prefetto, sua amica, cui provvedeva a farlo consegnare;

risulta agli interroganti che l'ex presidente Silvana Saguto abbia ancora a disposizione il servizio di scorta,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo possano o meno confermare l'esistenza di un servizio di scorta ancora assegnato all'ex presidente Silvana Saguto e se non ritengano opportuno che tale servizio venga revocato.